

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 27 LUGLIO 2010

N. 125



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1692

Approvazione del calendario regionale annuale delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali - anno 2011.

Pag. 21147

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1693

IACP di LECCE - L.560/93 - Localizzazione interventi ERP di manutenzione straordinaria per complessivi euro 877.000,00 da realizzarsi nei Comuni di Melissano e Squinzano con fondi rivenienti dall'alienazione alloggi anni 2005-2006

Pag. 21155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1694

Avvio del procedimento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies legge 241/90. Annullamento delibera Commissario ad acta del 29/6/2009 e determinazione della tariffa in relazione alla posizione della Gestione e Management Sanitario srl.

Pag. 21156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1695

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 28/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera /SDO), di cui all'accordo Stato-Regioni del 6/6/2002, rep. Atti n. 1457.

Pag. 21162

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1696

Approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Apulia Film Commission per l'attivazione di forme di collaborazione interistituzionale.

Pag. 21198

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1697

Modello organizzativo “Gaia” - Modifiche integrative alla deliberazione di giunta regionale n. 1351 del 28/07/2009 e s.m.i. - Razionalizzazione dell'Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

Pag. 21203

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1698

Cont. n. 1357/07/TO - Tar Lecce - Fase cautelare - Giannuzzi Luigi altri c/ Regione Puglia - Competenze professionali Avv. Francesco Flascassovitti. Riconoscimento del debito.Variazione di bilancio.

Pag. 21206

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1701

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo della Comunicazione dell'Editoria, dell'Industria Grafica e Cartotecnica (DIALOGOI).

Pag. 21207

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1702

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo Lapideo Pugliese.

Pag. 21209

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1703

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo del Legno e Arredo.

Pag. 21211

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2010, n. 1704

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo della filiera Moda Puglia.

Pag. 21213

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
luglio 2010, n. 1705

Deliberazione di Giunta regionale n° 1309 del 3 giugno 2010, avente per oggetto: "D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m. e i. - D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni - Disp. organ.tive in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi". - Rettifica ed integrazione.

Pag. 21214

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
luglio 2010, n. 1707

Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro dei Comuni di Lecce, Lizzanello e Vernole (LE) denominata "Le Filare". Riperimetrazione e rinnovo concessione.

Pag. 21216

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
luglio 2010, n. 1708

Istituzione della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 11.87.95 sita in agro del Comune di Brindisi (BR) - località "Nicoletto". Concessione.

Pag. 21219

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
luglio 2010, n. 1709

L.R. n.20 del 1999 e L.R. n. 14 del 2001, art. 43. Approvazione atti di alienazione a prezzo determinato dalla Agenzia del Territorio di immobili ex ERSAP. - Atti dirigenziali n. 203 del 2008 e nn. 112-199-235-237 del 2010.

Pag. 21222

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
luglio 2010, n. 1715

Regime transitorio per l'ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti. Proroga termini.

Pag. 21224

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1692

Approvazione del calendario regionale annuale delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali - anno 2011.

La Vice Presidente, Assessore allo Sviluppo Economico Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Fiere Mercati Pubblici Esercizi, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori, riferisce:

Con L.R. 9 marzo 2009 n. 2 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale", pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 13/03/2009, è stata approvata la nuova disciplina sul sistema fieristico, sulla base del novellato dettato costituzionale, che ha assegnato alle regioni la competenza esclusiva in materia fieristica e dei principi dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e servizi.

L'art. 7 della citata legge regionale stabilisce che "al fine di consentire che le manifestazioni fieristiche si svolgano senza che vi siano eventi concomitanti, la Regione predispose il calendario regionale annuale sulla base delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali". Detto calendario è adottato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno.

L'art 12 della L.R. n.2/09 stabilisce che con apposito regolamento dovranno stabilirsi i requisiti e le procedure per l'attribuzione o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche, i requisiti minimi dei quartieri fieristici, nonché i termini ed i criteri di selezione dei soggetti cui affidare direttamente l'attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche.

L'art. 14 della medesima legge stabilisce che, nelle more di approvazione del citato regolamento, in via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica e di formazione del calendario fieristico si applica la previgente normativa.

Tanto premesso, si evidenzia che per poter svolgere le funzioni di coordinamento delle manifestazioni fieristiche con deliberazione n. 974 del 01/07/2003, l'esecutivo regionale ha preso atto dei documenti, approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 24/10/2002.

La predetta documentazione stabilisce, tra l'altro, che le richieste per il riconoscimento e/o la conferma della qualifica delle manifestazioni internazionali e nazionali devono essere presentate alle Regioni di riferimento entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello di svolgimento. Vengono stabiliti, altresì, i requisiti per il riconoscimento e/o la conferma della qualifica internazionale e nazionale, sulla base della partecipazione di espositori o visitatori provenienti da paesi esteri o extra U.E. o da regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa.

Agli atti del Servizio sono pervenute, nei termini, le richieste, indicate nell'elenco allegato alla presente deliberazione, di riconoscimento e/o conferma della qualifica nazionale ed internazionale al fine della predisposizione del calendario ufficiale delle manifestazioni in programma in Puglia per l'anno 2011.

Accertato che le richieste dei soggetti organizzatori, relative alle manifestazioni in elenco, per motivazioni, dati forniti, presentano i requisiti, stabiliti con i provvedimenti, già menzionati, è stato rilasciato o confermato, con determinazioni dirigenziali del Servizio Attività Economiche e consumatori, il riconoscimento della qualifica internazionale o nazionale.

Per quanto sopra, si propone di approvare il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, in programma in Puglia durante l'anno 2011, di cui all'allegato elenco.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, punto d) della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti competenti;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il calendario delle manifestazioni

fieristiche internazionali e nazionali che si svolgeranno in Puglia durante l'anno 2011, riassunte nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;

- di stabilire che copia del presente provvedimento sarà trasmesso a cura del Servizio Attività Economiche Consumatori ai soggetti organizzatori interessati, nonché al Coordinamento interregionale al fine della predisposizione del calendario fieristico italiano;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori di accogliere, con propria determinazione, le istanze, debitamente motivate, di rettifica e/o variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni, relative al calendario fieristico 2011;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 2/2009.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Calendario annuale regionale delle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali 2011							
NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	SOGGETTO ORGANIZZATORE
1	internazionale	Bari	40° EXPOLEVANTE Fiera internazionale per il Tempo libero, Sport, Turismo e Vacanze	7-apr	10-apr	22 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 1-mag / 2-mag / 3-mag / 4-mag / 5	Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellelevante.it
2	internazionale	Foggia	62° Fiera Internazionale dell'Agricoltura e della Zootecnia	30-apr	5-mag	2	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
3	internazionale	Bari	75° Fiera del Levante Campionaria generale Internazionale	10-set	18-set	campionaria	Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellelevante.it
4	internazionale biennale riservata agli operatori economici del settore	Bari	AGRILEVANTE-Salone Internazionale Biennale delle macchine e impianti per l'Agricoltura	6-ott	9-ott	2	Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellelevante.it
5	nazionale	Foggia	17° PUGLIA SPOSI & CASAIDEA - Salone dell'Abito da Sposa, Arredamento e Servizi per le nozze	12-gen	16-gen	1 / 6 / 7	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
6	nazionale	Foggia	FIERA DEL'ANTIQUARIATO Mostra mercato dell'antiquariato e del collezionismo	20-gen	23-gen	5	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
7	nazionale	Foggia	INFOTECH - Salone dei Servizi e Innovazione Tecnologica	27-gen	30-gen	17	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	SOGGETTO ORGANIZZATORE
8	8 nazionale riservata agli operatori del settore	Bari Fiera del Levante	LEVANTE PROF	13-mar	17-mar	3	DMP srl - via del Fontanile Arenato, 144 00163 Roma Tel/fax 06 6634333 inf@dmpsrli.eu
9	9 nazionale	Bari Fiera del Levante	MADE IN MED PROF	13-mar	17-mar	3	DMP srl - via del Fontanile arenato, 144 00163 Roma Tel/fax 06 6634333 inf@dmpsrli.eu
10	10 nazionale	Foggia	MARMOSUD - Salone dei Marmi, Graniti, Pietre e loro derivati	25-mar	27-mar	18	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
11	11 nazionale	Foggia	SALONE BIOEDILIZIA E QUALITA' DELL'ABITARE	25-mar	27-mar	13	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
12	12 nazionale	Brindisi	Salone nautico - IX Edizione	14-apr	18-apr	20	AREA Progetti srl Via Appia, 286 72100 Brindisi Tel/Fax (+39) 0831 508218 - info@salonenauticosalento.it
13	13 nazionale	Galatina (LE)	Lecce Arredo	29-apr	2-mag	24	ENNE PLUS di Nardelli Maurizio Via Sonzoni, n.8 73013 Galatina (LE) Tel/Fax 0836/569514 0836/234023
14	14 nazionale	Foggia	13° Salone dell'OLIO DOP - Premio Daunia DOC	30-apr	5-mag	2	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
15	15 nazionale	Foggia	CUNAVISUD - Fiera Nazionale delle Attività Cunicole, Avicole, Specie Minori	30-apr	5-mag	2	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	SOGGETTO ORGANIZZATORE
16	nazionale	Foggia	ENOLSUD 37° Salone Nazionale della Vite e del Vino	30-apr	5-mag	2	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
17	nazionale	Foggia	SA I Salone dell' Acqua e dell'Irrigazione	30-apr	5-mag	2	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
18	nazionale	Foggia	MOTORSUD - Salone dell'auto - dell'auto e della moto d'epoca - nautica	27-mag	29-mag	26 / 20	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
19	nazionale	Foggia	EXPO BIMBO - Salone Nazionale sulle attività dell'infanzia	10-giu	12-giu	campionaria	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
20	nazionale	Foggia	EXPO MODA - Salone dell'Abbigliamento	24-giu	26-giu	1/24	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
21	nazionale	Bari	AGRIMED - Salone della promozione Agroalimentare delle Regioni	10-set	18-set	2 / 16	Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellelevante.it
22	nazionale	Bari	EDIL LEVANTE ABITARE - Salone di Materiali, Attrezzature per Impianti per l'Edilizia Abitativa	10-set	18-set	13 / 17	Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellelevante.it
23	nazionale	Bari	BUSINESS CENTRE - Salone dei Servizi Reali per le imprese e le Famiglie	10-set	18-set	campionaria	Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellelevante.it

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	SOGGETTO ORGANIZZATORE
24	nazionale	Bari	SALONE DELL'ARREDAMENTO - Mobili, complementi e soluzioni per l'arredare	10-set	18-set	19	Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellelevanti.it
25	nazionale	Bari	MOTUS - Salone dell'Auto, Moto e Accessori	10-set	18-set	26	Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellelevanti.it
26	nazionale	Bari	SALONE IMMOBILIARE	10-set	18-set	19	Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellelevanti.it
27	nazionale	Galatina (LE)	Esposizione Euromediterranea per la Sicurezza Pubblica e la Difesa - Security Expo [®] ;	22-set	25-set	campionaria	Istituto Europeo e Mediterraneo per la Sicurezza - Via F.lli Bandiera, 7 - 73045 Leverano (LE) Tel/Fax 0832 921928 - www.iems.it
28	nazionale	Foggia	33° Fiera d'Ottobre Campionaria Nazionale	5-ott	9-ott	campionaria	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
29	nazionale	Foggia	30° Mostra dell'Artigianato Pugliese	5-ott	9-ott	7	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
30	nazionale	Foggia	SALONE DELLA FILATELIA E NUMISMATICA COLLEZIONISMO	5-ott	9-ott	5	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
31	nazionale	Bari Fiera del Levante	"Promessi Sposi - il matrimonio in vetrina" XVIII edizione	3-nov	6-nov	1 / 21 / 24	Pubbivela s.r.l. C.da Piani C.P. 5 - 73010 Soleto (LE) Tel. 0836 528503 - 08361955918 Fax 0836 63 1390

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	SOGGETTO ORGANIZZATORE
32	nazionale	Foggia	FOGGIA IN FIORE - Salone del fiore e della pianta da giardino	4-nov	6-nov	16	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
33	nazionale	San Ferdinando di Puglia	FIERA del Carciofo Mediterraneo e del Prodotto Ortofrutticolo	11-nov	13-nov	2	Comune di San Ferdinando di Puglia (BAT) Tel. 0883 626216
34	nazionale	Foggia	MOSTRA ORNITOLOGICA DAUNA	15-nov	20-nov	2	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
35	nazionale	Galatina (LE)	"Promessi Sposi - il matrimonio in vetrina" XIX edizione	17-nov	20-nov	1 / 21 / 24	Pubbivela s.r.l. C.da Piani C.P. 5 - 73010 Soletto (LE) Tel. 0836 528503 - 08361955918 Fax 0836 63 1390
36	nazionale	Foggia	ZOOECSUD - Fiera Nazionale della Zootecnia	18-nov	20-nov	2	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
37	nazionale	Foggia	AUREA - Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette	24-nov	26-nov	campionaria	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
38	nazionale	Foggia	50° ESPOSIZIONE NAZIONALE CANINA - Mostra dei prodotti per la Cinofilia	4-dic		2	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	SOGGETTO ORGANIZZATORE
39	nazionale	Foggia	ENERGIA - Salone dell'energia e delle fonti rinnovabili	8-dic	11-dic	4	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881.3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
40	nazionale	Foggia	SUD'S - SALONE DEL LIBRO E DELL'EDITORIA	16-dic	18-dic	14	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881.3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
41	nazionale	Foggia	PRAESEPIA	17-dic	18-dic	7	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881.3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1693

IACP di LECCE - L.560/93 - Localizzazione interventi ERP di manutenzione straordinaria per complessivi euro 877.000,00 da realizzarsi nei Comuni di Melissano e Squinzano con fondi rivenienti dall'alienazione alloggi anni 2005-2006

L'Assessore alla Qualità del Territorio Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana, Prof.ssa ANGELA BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio, riferisce:

la legge n. 560/93 integrata dalla Legge Regionale n°1/03 detta norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);

- la legge 560/93, all'art. Unico, comma 13 e comma 14, stabilisce, tra l'altro, che i proventi delle alienazioni rimangono nella disponibilità degli Enti, e possono essere utilizzati, su autorizzazione regionale, per una quota non inferiore all'80% al reinvestimento in edifici ed aree edificabili per la realizzazione di interventi di ERP, la parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti;

- con delibere n°18 del 26.02.2010 e n° 23 del 05.03.2010, il Commissario Straordinario dello IACP di LECCE, tra l'altro, ha comunicato di aver maturato una disponibilità di cassa di una nuova tranche di proventi rivenienti dalle vendite di alloggi, indispensabili per interventi di manutenzione straordinaria nei comuni di Melissano e Squinzano che necessitano di euro 877.000,00;

- a seguito osservazioni effettuate da questo Assessorato con nota 2231 del 07.05.2010, lo IACP con nota 9707 dell'11.06.2010 ha trasmesso specificazioni e chiarimenti a riguardo, precisando che gli anni delle vendite ai quali si riferisce la somma che lo IACP intende rilocalizzare sono il 2005-2006 per complessivi euro 1.179.309,99 e che ora intende localizzarne solo una parte ammontante a euro 877.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria nei comuni di Melissano e Squinzano;

- l'Ente afferma che tale urgenza è determinata da una indifferibilità nel tempo dell'esecuzione di tali lavorazioni, in quanto le stesse si sono rese necessarie sia per rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità sia per ottemperare alle sollecitazioni dei Vigili del Fuoco e della Prefettura di Lecce.

Pertanto la proposta di localizzazione viene così di seguito analiticamente riportata, secondo le proposte dello IACP:

LOCALITA'	EDIFICI	TIPOLOGIA	FINANZIAMENTO
1) SQUINZANO	Lavori di manutenzione straordinaria N° 2 fabbricati di ERP in Via Bachelet angolo Via Taliercio per un tot. di 26 alloggi.	MS	€ 550.000,00
2) MELISSANO	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi IACP in Via Bianchi per un tot. di n°22 alloggi.	MS	€ 327.000,00
	TOTALE		€ 877.000,00

Tutto ciò premesso, visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell'IACP di Lecce con proprie deliberazioni n° 18/2010 e n° 23/2010, con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi degli artt. 58 della L. 865/71 e 11 del D.P.R. 1036/72, si ritiene di poter condividere la proposta di utilizzo dei fondi di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n° 28/01 e s.m. e i.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n°7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del-

l'Assessore all'Assetto del Territorio, area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Prof.ssa Angela BARBANENTE;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizi;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di fare propria** ed approvare la relazione e la proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio riportate in premessa;
- **di localizzare** gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria da realizzarsi con la quota dei fondi disponibili della L. n. 560/93 destinati al reinvestimento per un importo di euro 877.000,00, rivenienti dall'alienazione di alloggi ERP relativi agli anni 2005-2006, secondo quanto proposto dallo IACP di LECCE, che di seguito si riporta:

LOCALITA'	EDIFICI	TIPOLOGIA	FINANZIAMENTO
1) SQUINZANO	Lavori di manutenzione straordinaria N° 2 fabbricati di ERP in Via Bachelet angolo Via Talierno per un tot. di 26 alloggi.	MS	€ 550.000,00
2) MELISSANO	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi IACP in Via Bianchi per un tot. di n°22 alloggi.	MS	€ 327.000,00
	TOTALE		€ 877.000,00

- **di assegnare** il termine di mesi 13 per pervenire all'inizio dei lavori, così come dispone l'art. 1 comma 2 della L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1694

Avvio del procedimento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies legge 241/90. Annullamento delibera Commissario ad acta del 29/6/2009 e determinazione della tariffa in relazione alla posizione della Gestione e Management Sanitario srl.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3 e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assi-

stenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con sentenza n. 495 del 4 marzo 2008, il TAR Puglia, sede di Bari, in accoglimento del ricorso presentato dalla società "Gestione e Management Sanitario S. r. l.", ha ordinato alla Regione Puglia di adeguare, entro sessanta giorni dalla notifica, le rette di degenza per le strutture istituzionalmente accreditate eroganti prestazioni ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Lo stesso TAR Puglia, su ricorso per l'ottemperanza, con sentenza n. 57/2009, ha ordinato di dare esecuzione alla precedente sentenza n. 495/08 in applicazione dei criteri di cui al DM 15.04.1994, a tal fine nominando quale Commissario ad acta il Prefetto di Bari o suo delegato.

Il Prefetto di Bari, con decreto n. 09/2422/9C / Gab. del 2 febbraio 2009, ha nominato suo delegato il dott. Roberto Contini, il quale con deliberazione adottata il giorno 29 giugno 2009 (allegato A) ha dato esecuzione alla sentenza in questione determinando, per l'anno 2005, ai sensi della normativa ivi indicata, la retta di degenza per prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/1978, in euro 246,50 ricavandola dal rapporto tra il costo di produzione della struttura ricorrente per l'anno 2005, pari ad euro 4.440.417,00, e la media ricoveri presso la stessa struttura relativa agli anni 2007-2008 fissata in n. di 18.014.

Il Commissario ad acta ha, infine, incaricato la regione Puglia di adottare tutti i consequenziali adempimenti per l'esecuzione della sua deliberazione.

Avendo riscontrato sotto vari profili, meglio esplicitati nella nota AOO_151 - 24/07/2009 - 0007262, l'erronea applicazione dei criteri di cui al DM 15.04.1994 da parte del Commissario ad acta e non potendo quindi condividere la determinazione della retta di cui innanzi, questo Servizio con la nota precitata ha chiesto all'Avvocatura regionale di procedere all'attivazione di ogni opportuna procedura per sollecitare il sindacato del TAR Puglia sulla legittimità della deliberazione del Commissario ad acta n. 57 del 29 giugno 2009, sul presupposto che il medesimo Commissario avesse operato quale ausiliario del Tribunale.

A seguito di tale atto di impulso, con ricorso notificato in data 12.10.2009 è stato proposto, a mezzo

dell'avv. Fulvio Mastroviti, reclamo al TAR Puglia, sede di Bari, per l'ottemperanza alla sentenza n. 495/2008 e la conseguente declaratoria di nullità del provvedimento adottato dal Commissario ad acta.

Con sentenza n. 848/2010 del 19.03.2010 il TAR Puglia, sede di Bari, Sez. I ha dichiarato inammissibile il reclamo, avendo ritenuto che "il Commissario non agisce nella veste di alter ego del giudice, **ma quale organo straordinario dell'ente rimasto inerte**, con la conseguenza che il rapporto che si instaura tra il commissario e l'Amministrazione sostituita è di natura interorganica e non intersoggettiva Ne discende che, in presenza dei presupposti di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990, **l'Amministrazione sostituita potrà semmai revocare o annullare in autotutela l'atto adottato dal commissario ad acta nominato in esito al giudizio contro il silenzio**. Con l'avvertenza che l'Amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, dovrà compiere le valutazioni prescritte dalle norme suindicate con estrema cautela, al fine di evitare ogni sospetto che la sua azione di ritiro costituisca una mera (illegittima) reazione all'operato del commissario".

Ciò premesso questo Servizio, preso atto della motivazione della sentenza del TAR Puglia secondo cui l'atto adottato dal Commissario ad acta è immediatamente imputabile all'amministrazione regionale, ritiene doveroso procedere all'esercizio del potere di autotutela, stante l'illegittimità del medesimo atto e la sussistenza di un significativo interesse pubblico alla sua rimozione.

Ed invero il Commissario ad acta, pur avendo correttamente fatto riferimento ai criteri indicati nel DM 15.04.1994 in doverosa ottemperanza all'ordine del Giudice, (ragion per cui il provvedimento in questione deve essere confermato quanto alla individuazione dei criteri di determinazione della tariffa), è però incorso in una serie di errori ed omissioni nella concreta applicazione di tali criteri che hanno comportato la determinazione di una tariffa eccessiva ed ingiustificata.

Innanzitutto, il deliberato del Commissario ad acta appare privo di congrua motivazione, non potendosi, per essa, intendere il semplice elenco di atti propedeutici riportati in premessa. Manca, in sostanza, l'indicazione del percorso che, sulla

scorta delle norme di legge e delle previsioni regolamentari, conduca, in forma analitica e tabellare, alla determinazione della retta.

L'unico documento indicato in premessa dal Commissario ad acta, ma non allegato alla deliberazione, riguarda la tabella di quantificazione "Riepilogo dei costi per la determinazione del costo standard della tariffa giornaliera", richiesta e trasmessa dalla "Gestione e Management Sanitario" il primo giorno del mese di giugno del corrente anno.

La quantificazione della retta in euro 246,50 risulta, pertanto, ricavata da una "tabella" di parte che, benché verificata in sede di sopralluogo per la "veridicità e la corrispondenza dei costi rappresentati", non appare, almeno in deliberazione, suffragata da dati e riferimenti certi in ordine al personale dipendente, alle apparecchiature utilizzate, al materiale di consumo e ai costi generali.

In particolare, il Commissario ad acta ha omesso di valutare se il personale direttamente impiegato e considerato ai fini della determinazione del costo standard di produzione, corrisponda o meno alla dotazione organica imposta dalla vigente normativa (cfr. Regolamento regionale n. 3/2005). Lo stesso Commissario ad acta, per di più, non ha specificato se tutte le altre componenti di costo siano effettivamente corrispondenti ai requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accredimento istituzionale, laddove invece tale indagine è assolutamente fondamentale, atteso che nel costo standard non possono essere inclusi eventuali servizi aggiuntivi non previsti a tal fine, benché migliorativi.

Inoltre, si osserva che il rapporto tra costi di produzione e la media dei ricoveri presso la struttura ricorrente (peraltro, gli uni riferiti all'anno 2005 e gli altri agli anni 2005-2007, con evidente asimmetria ed illogicità del risultato finale) non può costituire il parametro di riferimento per la determinazione della tariffa, in quanto, a norma del D. M. Sanità 15 aprile 1994, la tariffa per le prestazioni di riabilitazione è determinata sulla base del costo di produzione rapportato alle giornate di degenza annue, così come, peraltro, ritenuto dalla stessa Società con la propria nota del 18 giugno 2007 (indirizzata, tra l'altro, all'Assessore alla Sanità) che individua la tariffa secondo un rapporto il cui denominatore è costituito proprio dalle giornate di degenza (che, si presuppone, si riferissero all'anno

2006 in quanto la struttura ha conseguito l'accredimento istituzionale soltanto il 19 maggio 2005). In definitiva, il Commissario ad acta è incorso in un macroscopico errore, avendo determinato la tariffa con la metodologia riservata ai ricoveri ospedalieri (costo del ricovero/DRG), piuttosto che in applicazione del criterio previsto per i ricoveri remunerati a giornata di degenza come quelli effettuati in reparti di riabilitazione sia ospedalieri che extraospedalieri.

L'art. 3 del D. M. Sanità 15 aprile 1994 disciplina le modalità per la definizione delle tariffe. Il costo standard di produzione per prestazione è calcolato sulla base dei costi rilevati presso un campione di soggetti pubblici e privati. Senonché, il Commissario ad acta, sulla base di una sua arbitraria interpretazione ed erronea valutazione, ha ritenuto di prendere a campione solo il presidio ospedaliero "Padre Pio", laddove invece al momento dell'adozione della deliberazione commissariale erano operanti sul territorio regionale altre strutture istituzionalmente accreditate.

Il Commissario ad acta ha omesso di valutare gli indirizzi di programmazione contenuti nei Piani Sanitari nazionali e regionali, nelle linee guida nazionali e nei Documenti di Indirizzo Economico-Funzionali della Regione Puglia.

Inoltre la determinazione della retta operata dal Commissario ad acta appare intrinsecamente illogica e sproporzionata sotto i seguenti profili:

- 1) la tariffa della giornata di degenza relativa al ricovero in reparto di riabilitazione ospedaliera, codice 56, che assicura prestazioni di riabilitazione intensiva è pari ad euro 237,00. Si verrebbe a creare, quindi, il paradosso che una prestazione di riabilitazione ospedaliera intensiva venga remunerata con una tariffa inferiore a quella riconosciuta dal Commissario ad acta per una prestazione a media complessità-intensiva e, per lo più estensiva, effettuata presso una struttura extraospedaliera di riabilitazione priva di tutti i servizi aggiuntivi presenti in una struttura ospedaliera che garantiscono in tempo reale le consulenze specialistiche e di emergenza/urgenza;
- 2) dalla determinazione dei costi del personale presentata dalla struttura ricorrente in data 18 giugno 2007, si evince che il numero degli addetti ai servizi generali ed operai, pari com-

più plessivamente ad undici unità, è di gran lunga superiore a quello che giustificato dal volume di attività della struttura. Infatti, se si considera che il Policlinico di Bari registra un costo di 480 milioni di euro e un numero di operatori tecnici pari a 110 unità, per la struttura ricorrente, che presenta un costo di circa un centesimo rispetto a quello della predetta struttura pubblica, si potrebbe giustificare al massimo uno/due addetti e non undici così come risulta dalla determinazione dei costi di cui sopra;

- 3) non si giustifica la presenza di un direttore amministrativo per una struttura di sessanta posti letto, quale quella della ricorrente, se si considera che strutture pubbliche della complessità di un'Azienda ospedaliera universitaria o ASL con migliaia di posti letto e con complessità organizzativa-gestionale nettamente superiore, hanno ugualmente un solo direttore amministrativo.

Sulla scorta di quanto esposto nei punti precedenti è evidente che la determinazione operata dal Commissoria ad acta poggia sulla falsa ed errata applicazione dei criteri di cui al DM 15.04.1994 e risulta in ogni sua parte illegittima, errata ed inattendibile, talchè è preciso interesse dell'amministrazione regionale procedere all'annullamento della deliberazione in esame ai sensi dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990 ed alla rideterminazione della tariffa secondo la corretta applicazione dei criteri ministeriali.

A tale riguardo si osserva che la determinazione di una tariffa ingiustificata ed eccessiva, oltre a tradursi in un aggravio assai significativo dei costi gravanti sul bilancio regionale da cui vengono

distolte preziose risorse per la indebita corresponsione di corrispettivi non dovuti, determina una situazione ingiusta e discriminatoria rispetto alle altre strutture accreditate le quali vedono una propria concorrente avvantaggiarsi di una remunerazione superiore a quella effettivamente dovuta e più vantaggiosa rispetto a quella generalmente riconosciuta e ciò a discapito della corretta esplicazione delle dinamiche concorrenziali e del principio di parità di trattamento.

Per contro, la Gestione e Management Sanitario s.r.l. non subisce alcun danno ingiusto per effetto della rideterminazione della tariffa sulla base della corretta applicazione dei criteri ministeriali, atteso che, visto il breve periodo di tempo trascorso dall'adozione del provvedimento commissariale, oltre che la manifesta sproporzione della tariffa ivi indicata rispetto ai parametri oggettivi ai quali essa deve riferirsi ex lege, è escluso che la società possa aver maturato in buona fede un qualche affidamento sulla spettanza della tariffa in argomento e ciò anche in considerazione del fatto che l'amministrazione regionale ha immediatamente palesato le concrete ragioni per cui il provvedimento commissariale risulta errato ed illegittimo, a tal fine proponendo reclamo al TAR Puglia.

Pertanto sulla scorta dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 3/05, e in parte a rettifica della nota AOO_ 151 - 24/07/2009 - 0007262, si è provveduto a ricalcolare la dotazione organica che una struttura, considerati i volumi di attività deve avere, al fine di garantire un'adeguata assistenza ai pazienti ed un adeguato utilizzo delle risorse finanziarie.

Di seguito si riporta la tabella n.1 esplicativa:

PERSONALE REGOLAMENTO REGIONALE N.3/05							
TARIFFA PER MODULO DA 60 PL							
DIPENDENTI	N.UNITA'						
DIRETTORE MEDICO	1	36 ore					
DIRIGENTE MEDICO	9	6 giorni *12 ore diurne* 3 moduli = 216 ore / 38= 6 (avanzo 12 ore)					
		guardia medica 6 notti + 2 festive 12 ore = 8+12 = 96 ore					
		3 medici da 38 *3= 114 ore 114-96= 18 ore					
		con l'avanzo delle ore 12+18= 30 si coprono le ferie - (64 ore con straordinario)					
INFERMIERE PROFESSIONALE	9	6 giorni *12 ore diurne* 3 moduli = 216 ore / 36= 6					
		notturno festivo 96/12 notti *6 (perché doppia degli infermieri) + 1 unità per il festivo ferie + 1 unità = 20					
OSA	20	6 giorni *12 ore diurne*3 moduli = 432/36=12					
		notturno e festivo 6 unità (perché doppia degli infermieri) + 1 unità per il festivo ferie + unità = 20					
TERAPISTA	21	6 giorni * 40 diurne * 3 moduli = 720/36= 20+1 per ferie					
PSICOLOGO	1						
ASSISTENTE SOCIALE	1						
AMMINISTRATIVO	1						

Sulla base poi degli stipendi tabellari è stato calcolato lo stipendio annuo delle diverse figure professionali coinvolte in tale attività, comprensivo del premio incentivante e degli oneri aziendali.

Gli stipendi sono così determinati (Tab. n. 2):

DIPENDENTE	TOTALE RETRIBUZIONE LORDA	TOTALE RETRIBUZIONE ANNUA	PREMIO INCENTIVANTE	TOTALE RETRIBUZIONE	CONT. INPS C/AZIENDA	INAIL	TFR	STIPENDIO ANNUO
DIRETTORE MEDICO	€ 4.893,50	€63.615,50	€ 450,00	€ 64.065,50	€ 14.094,41	€ 640,66	€ 3.203,28	€ 64.065,50
DIRIGENTE MEDICO	€ 4.717,50	€ 61.327,50	€ 450,00	€ 61.777,50	€ 13.591,05	€ 617,78	€ 3.088,88	€ 61.777,50
DIRIGENTE PSICOLOGO	€ 3.745,50	€ 48.691,50	€ 450,00	€ 49.141,50	€ 10.811,13	€ 491,42	€ 2.457,08	€ 49.141,50
ASSISTENTE SOCIALE	€ 1.856,74	€ 24.137,65	€ 450,00	€ 24.587,65	€ 5.409,28	€ 245,88	€ 1.229,38	€ 31.472,19
INFERMIERE	€ 1.942,19	€ 25.248,44	€ 450,00	€ 25.698,44	€ 5.653,66	€ 256,98	€ 1.284,92	€ 32.894,00
LOGOPE DISTA	€ 1.856,74	€ 24.137,65	€ 450,00	€ 24.587,65	€ 5.409,28	€ 245,88	€ 1.229,38	€ 31.472,19
TERAPISTA	€ 1.856,74	€ 24.137,65	€ 450,00	€ 24.587,65	€ 5.409,28	€ 245,88	€ 1.229,38	€ 31.472,19
OPERATORE	€ 1.457,23	€ 18.944,00	€ 450,00	€ 19.394,00	€ 4.266,68	€ 193,94	€ 969,70	€ 24.824,32
AMM.VO	€ 1.650,66	€ 19.740,10	€ 450,00	€ 20.190,10	€ 4.720,88	€ 214,59	€ 1.072,93	€ 27.466,94

Sulla base del numero personale , calcolato sulla base dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 3/05 (tabella n.1) si è provveduto a calcolare il costo complessivo del personale, così come di seguito riportato (Tab. n. 3):

DIPENDENTE	N. UNITA'	COSTO unitario	costo complessivo
DIR. MEDICO	1	€ 64.065,50	€ 64.065,50
MEDICO	9	€ 61.777,50	€ 555.997,50
PSICOLOGO	1	€ 49.141,50	€ 49.141,50
ASS. SOCIALE	1	€ 31.472,19	€ 31.472,19
INFERMIERE	9	€ 32.894,00	€ 296.046,03
TERAPISTA	21	€ 31.472,19	€ 660.916,03
OSS	20	€ 24.824,32	€ 496.486,40
IMP AMM. VO	1	€ 27.466,94	€ 27.466,94
TOTALE	63	€ 323.114,15	€ 2.181.592,10

Partendo dal presupposto che i costi del personale sono stati determinati sulla base dello stipendio tabellare e, assunto che in base a quanto documentato dalla società "Gestione e Management Sanitario S. r. l." i costi del personale pesano per il 63,32% sul totale della tariffa giornaliera e quindi sui costi totali, per differenza, si è proceduto ad attribuire agli altri costi (apparecchiature utilizzate, materiali di consumo e servizi impiegati e costi generali di struttura) le medesime percentuali.

A fronte di tanto il riepilogo dei costi e la conseguente determinazione della tariffa giornaliera sono così determinati (Tabella n.4):

COMPONENTI DI COSTO	COSTO ANNUO	INCIDENZA % COSTI/TOTALE
(A) PERSONE DIRETTAMENTE IMPEGNATO	€ 2.181.592,10	63,32%
(B) APPARECCHIATURE UTILIZZATE	€ 137.808,97	4,00%
(C) MATERIALI DI CONSUMO	€ 685.666,54	19,90%
(D) COSTI GENERALI DI STRUTTURA	€ 440.303,48	12,78%
TOTALE (A+B+C+D)	€3.445.371,10	100%

Sulla base dei suddetti costi totali, la tariffa giornaliera è così determinata (Tabella n.5) ripartita su n. 19.710 giornate di degenza:

Giornate di degenza	19.710
Tariffa (costo totale/ giornate di degenza)	€ 174,80
Aumento del 3% anno 2006	€ 180,05
Aumento del 3% anno 2007	€ 185,45

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

per le motivazioni riportate in narrativa a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate, di dare avvio al procedimento in autotutela per l'annullamento, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, della deliberazione del Commissario ad Acta del 29/6/2009 di determinazione della retta di degenza per prestazioni sanitarie di riabi-

litazione ex art. 26 della legge n. 833/1978 nei confronti della Gestione e Management Sanitario srl. di Adelfia (Ba), nonché per la corretta rideterminazione della medesima retta di degenza;

- di assegnare alla stessa Società il termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento, precisando che il responsabile del procedimento è il Dott. Pasquale Gentile, A.P. dell'Ufficio n. 3 PAOS ;
- di stabilire che il procedimento con le eventuali determinazioni dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla società stessa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1695

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 28/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera /SDO), di cui all'accordo Stato-Regioni del 6/6/2002, rep. Atti n. 1457.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n°3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue.

Gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordi-

nare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

In data 6 giugno 2002 (Rep. Atti n. 1457) fu sancito l'accordo recante l'approvazione delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti sulla scheda di dimissione ospedaliera (SDO).

Il Ministero della Salute, con nota del 18 gennaio 2010, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il documento recante "Aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)".

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 29 aprile 2010, dopo aver acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento suesposto, ha sancito l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 281/97, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'aggiornamento delle linee di guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), di cui all'accordo del 6/6/2002, rep. Atti n. 1457.

Con nota n. prot. DGPROG n. 0017559 - P del 25/5/2010, il Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, nell'inviare il documento approvato in Conferenza Stato Regioni, parte integrante del presente atto, ha invitato le Amministrazioni Regionali ad inoltrare il predetto Accordo a tutte le strutture Ospedaliere che insistono sul proprio territorio e a verificarne la puntuale applicazione.

Lo stesso Dicastero ha informato che il recepimento di detto Accordo sarà oggetto di verifica degli adempimenti 2010, cui sono tenute tutte le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento del SSN.

Si propone, pertanto, provvedimento in tal senso alla Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA - l.r. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1° di recepire, l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 281/97, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'aggiornamento delle linee di guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), di cui all'accordo del 6/6/2002, rep. Atti n. 1457, parte integrante del presente provvedimento, dalla Conferenza Stato Regione nella seduta del 29 aprile 2010;

2° di inviare il predetto Accordo alle Strutture Ospedaliere che insistono sul territorio della Regione Puglia per verificarne la puntuale applicazione a cura del Servizio AOS;

3° di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'aggiornamento delle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), di cui all'Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002, rep. atti n. 1457.

Rep. Atti n. *64/ESR* del *29 aprile 2010*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 aprile 2010:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'Accordo sancito in data 6 giugno 2002 (Rep. atti n. 1457) recante approvazione delle Linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti sulla scheda di dimissione ospedaliera (SDO);

VISTO il documento trasmesso dal Ministero della salute con nota in data 18 gennaio 2010, recante "Aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)";

VISTA la lettera in data 19 gennaio 2010 con la quale il documento in parola è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

VISTA la lettera in data 1 febbraio 2010 con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso l'avviso tecnico favorevole;

VISTA la lettera in data 28 aprile 2010 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo;


ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul più volte richiamato documento concernente "Aggiornamento delle

Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)", che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato sub A);

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto



Allegato A

Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei Livelli di assistenza e dei Principi etici di sistema

**"AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA CODIFICA
DELLE INFORMAZIONI CLINICHE
DELLA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO)"**

AUTORI

Paola Cacciatore, Francesco Copello, Fulvia Marina Formigaro, Antonio Fortino, Rosa Ghioldi, Massimo Gianolino Peraldo, Luisa Varetto, Cristiano Visser, Maria Vizioli.

Ringraziamenti

La predisposizione della revisione delle linee guida, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002, per la corretta codifica delle informazioni cliniche presenti sulla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) è stata resa possibile grazie all'impegno e al coinvolgimento del Gruppo di lavoro per l'aggiornamento dei sistemi di classificazione ICD-9-CM e DRG, nato dalla proficua collaborazione fra Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della Salute e le Regioni, che ha unanimemente condiviso la necessità di introdurre l'aggiornamento delle linee guida tra gli obiettivi del gruppo anche a sostegno dell'adozione della nuova versione del sistema di codifica ICD-9-CM 2007.

Si ringraziano pertanto tutti i componenti del gruppo di lavoro, costituito dagli autori delle presenti linee guida e da Giuliana Alessandrini, Laura Arcangeli, Rosetta Cardone, Egidio Celentano, Susanna Ciampalini, Gaetano Antonio Di Pietro, Pietro Granella, Giuseppina Lanciotti, Sergio Lodato ed i coordinatori Lucia Lispi ed Alessandro Ghirardini (Ministero della Salute) ed Eleonora Verdini (Regione Emilia Romagna) per il sostegno e la rilevanza data al progetto.

Un particolare ringraziamento va a Rosa Ghioldi (Regione Lombardia) e Cristiano Visser (Regione Emilia Romagna) che hanno coordinato con impegno e autorevolezza le attività di revisione delle linee guida seguite con entusiasmo e partecipazione da un sottogruppo di esperti regionali e aziendali in materia di linee guida alla codifica.

Si ringraziano inoltre le Società medico-scientifiche che attraverso suggerimenti e problematiche proposte hanno contribuito ad arricchire il

materiale di lavoro e a fornire spunti di discussione oltre che utili indicazioni per la codifica.

Questo lavoro, frutto delle attività del Gruppo di Lavoro per l'aggiornamento dei sistemi di classificazione ICD-9-CM e DRG, svolto in stretta collaborazione con le Regioni e alcune Aziende Sanitarie, è dedicato a Massimo Peraldo, medico dell'Area di Coordinamento Sanità della Regione Toscana, che ha partecipato alle attività del gruppo con 'spirito e presenza', condividendo esperienze e conoscenze con entusiasmo e professionalità, ma soprattutto mettendo a disposizione il proprio, prezioso e insostituibile, tempo.

INDICE

INTRODUZIONE	21170
REGOLE GENERALI PER L'UTILIZZO DELLA CLASSIFICAZIONE ICD-9-CM.....	21171
REGOLE GENERALI PER LA CODIFICA DELLE DIAGNOSI.....	21172
SELEZIONE E CODIFICA DELLA DIAGNOSI PRINCIPALE DI DIMISSIONE.....	21173
SELEZIONE E CODIFICA DELLE DIAGNOSI SECONDARIE	21175
REGOLE GENERALI PER LA CODIFICA DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI / PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE.....	21176
SELEZIONE E CODIFICA DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE	21176
Capitolo I - Malattie infettive e parassitarie (001-139)	21179
Capitolo II - Tumori (140-239).....	21180
Capitolo III - Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche e disturbi immunitari (240-279)	21182
Capitolo V - Disturbi mentali (290-319)	21183
Capitolo VI - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi (320-389)	21183
<i>Interventi/procedure</i>	21184
Capitolo VII - Malattie del sistema circolatorio (390-459)	21184
<i>Interventi/procedure</i>	21187
Capitolo VIII - Malattie dell'apparato respiratorio (460-519)	21188
<i>Interventi/procedure</i>	21188
Capitolo IX - Malattie dell'apparato digerente (520-579)	21189
<i>Interventi/procedure</i>	21189
Capitolo X - Malattie del sistema genitourinario (580-629)	21190
<i>Interventi/procedure</i>	21190
Capitolo XI - Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio (630-677)	21190
Capitolo XIII - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (710-739).....	21191
<i>Interventi/procedure</i>	21191
Capitolo XIV - Malformazioni congenite (740-759).....	21192
Capitolo XV - Alcune condizioni morbose di origine perinatale (760-779) e codifica del neonato sano	21193
Capitolo XVI - Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti (780-799).....	21194
Capitolo XVII - Traumatismi ed avvelenamenti (800-999)	21194
Classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso alle strutture sanitarie (codici V)	21195

INTRODUZIONE

Finalità

Scopo principale del documento di revisione delle linee guida di cui all'Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002 è il continuo miglioramento della compilazione delle informazioni sanitarie, diagnosi e procedure, contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, attraverso una maggiore omogeneità nei comportamenti di codifica, in modo da potenziarne l'utilizzo ai fini sia amministrativi che epidemiologici.

Obiettivi

Le linee guida rappresentano una integrazione ed una maggiore specificazione delle principali fonti per la codifica delle informazioni sanitarie della SDO, che sono costituite dalle regole generali di codifica stabilite con il D.M. 27 ottobre 2000, n. 380, e dal manuale della classificazione ICD-9-CM, alle cui indicazioni si deve in ogni caso far riferimento.

I principali obiettivi delle linee guida sono:

- fornire regole generali circa:
 - l'utilizzo della classificazione ICD-9-CM, anche in considerazione dell'aggiornamento alla versione 2007;
 - la selezione e la codifica della diagnosi principale;
 - la selezione e la codifica delle diagnosi secondarie e degli interventi/procedure.
- fornire indicazioni per la soluzione di eventuali problemi di codifica determinati sia da mancanza di chiarezza e specificazione di alcune patologie/procedure sia da difficile interpretazione della classificazione stessa, soprattutto in presenza di situazioni di rilievo o frequentemente oggetto di errori o di comportamenti di codifica non omogenei.

Le linee guida, pertanto, non sono esaustive rispetto al complesso delle problematiche di codifica; tuttavia, è intenzione del Ministero realizzare, con il concorso delle Regioni e delle Province autonome, successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Metodologia

Per la revisione delle linee guida sono state utilizzate fonti bibliografiche ed istituzionali, sia italiane che internazionali. In particolare, si è tenuto conto delle esperienze già realizzate presso alcune regioni italiane.

La bozza di linee guida è stata sottoposta alla verifica e al parere degli esperti regionali. In alcuni settori specifici, inoltre, il documento è stato integrato con i commenti e i suggerimenti espressi dalle Società medico-scientifiche, previa valutazione del gruppo di lavoro.

Nella presente revisione delle linee guida sono state contestualizzate nei capitoli di appartenenza le tecniche chirurgiche presentate nel capitolo delle "Prestazioni innovative" della prima edizione.

Il gruppo di lavoro ha quindi individuato i codici di nuova introduzione nell'aggiornamento alla versione 2007 dell'ICD-9-CM, per i quali dare indicazioni tecniche peculiari o modificare regole precedentemente adottate, al fine di una maggiore specificità di descrizione.

Sono state successivamente analizzate alcune situazioni di codifica selezionate secondo i seguenti criteri di priorità:

- situazioni cliniche frequentemente causa di ricovero, per le quali siano state evidenziate prassi di codifica disomogenee, ad esempio: diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattie ischemiche del cuore, demenze, epatiti

- croniche e loro complicanze, sostituzione di protesi d'anca e/o di ginocchio, malformazioni congenite, traumatismi, stati settici;
- situazioni e prestazioni innovative con particolare riguardo alla chirurgia protesica e interventistica;
- utilizzo della classificazione supplementare dei codici V (es. trattamento non eseguito).

REGOLE GENERALI PER L'UTILIZZO DELLA CLASSIFICAZIONE ICD-9-CM

Codificare una diagnosi, un sintomo, un intervento chirurgico o una procedura, può rappresentare una operazione difficile: in alcuni settori nosologici, infatti, la classificazione, seppure ricca e articolata, non è esaustiva; inoltre, in alcuni casi la terminologia medica utilizzata nella pratica clinica è diversa da quella utilizzata nella classificazione adoperata.

La **comprensione dei termini medici** e la **conoscenza del sistema di codifica** consentono, tuttavia, di codificare qualsiasi formulazione diagnostica o terapeutica. Nel caso in cui non si riesca a reperire la formulazione specifica di diagnosi o intervento/procedura nel manuale della classificazione, si tratta di trovare i percorsi appropriati per identificare i codici più adeguati.

La codifica delle informazioni cliniche riportate nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO) deve essere effettuata da personale sanitario adeguatamente formato e deve, comunque, rispettare fedelmente sia l'ordine sia il contenuto delle formulazioni riportate dal compilatore nella stessa scheda di dimissione, fatta salva la possibilità di effettuare una revisione concordata con il medico compilatore della SDO.

Utilizzo integrato dell'indice alfabetico e dell'elenco sistematico

E' necessario utilizzare sia l'indice alfabetico sia l'elenco sistematico al fine di individuare il codice corretto. L'utilizzo del solo indice alfabetico o del solo elenco sistematico può determinare errori nell'individuazione del codice ed insufficiente specificità nella selezione del codice.

Specificità della codifica

I codici relativi alle diagnosi ed alle procedure devono essere utilizzati al livello di specificità più elevato possibile; in particolare :

- assegnare un codice a 5 caratteri tutte le volte in cui ciò sia possibile;
- assegnare un codice a 4 caratteri solo se non vi sono codici a 5 caratteri nell'ambito della stessa categoria;
- assegnare un codice a 3 caratteri solo se non vi sono codici a 4 caratteri nell'ambito della stessa categoria.

Codici relativi ad altre condizioni e a condizioni non specificate

I codici identificati con le sigle NIA (non indicato altrove) e SAI (senza altre indicazioni) devono essere utilizzati solo quando la formulazione diagnostica e l'eventuale revisione della documentazione clinica non forniscono informazioni sufficienti per consentire l'utilizzo di un codice più specifico.

I codici individuati dalla sigla NIA devono essere utilizzati quando l'informazione disponibile individua una specifica condizione ma nella classificazione ICD non è disponibile un codice specifico per la condizione stessa.

I codici identificati dalla sigla SAI devono essere utilizzati quando l'informazione riportata nella SDO non consente l'utilizzo di un codice più specifico.

Quando la consultazione dell'indice alfabetico individua un codice identificato dalle sigle NIA e SAI, verificare nell'elenco sistematico la possibilità di utilizzare un codice più specifico.

REGOLE GENERALI PER LA CODIFICA DELLE DIAGNOSI

Codici combinati

Un codice utilizzato per classificare simultaneamente due diagnosi oppure una diagnosi insieme ad una manifestazione secondaria associata oppure una diagnosi insieme ad una complicazione associata è definito "codice combinato". I codici combinati sono riportati come sotto-voci nell'indice alfabetico e come note di inclusione nell'elenco sistematico.

Si deve utilizzare il codice combinato quando esso identifica pienamente tutte le condizioni riportate o quando l'indice alfabetico lo richiede esplicitamente. Se il codice combinato descrive tutti gli elementi riportati nella formulazione diagnostica, non devono essere utilizzati ulteriori codici. Quando il codice combinato non è in grado di descrivere tutte le manifestazioni o complicazioni riportate nella formulazione diagnostica, può essere utilizzato insieme al codice combinato un codice aggiuntivo.

Codifica multipla

Quando una formulazione diagnostica non può essere rappresentata da un unico codice, è necessario ricorrere alla codifica multipla, ovvero alla utilizzazione di più di un codice per identificarne completamente tutti gli elementi.

Il ricorso alla codifica multipla è sollecitato dalle indicazioni "Utilizzare, eventualmente, un codice aggiuntivo", "codificare per primo", che possono essere riportate all'inizio di un capitolo o di un blocco ovvero di una particolare categoria.

La nota "codificare per prima la malattia di base" indica la necessità di riportare sia il codice relativo alla malattia primaria, che quello relativo alla manifestazione conseguente. Quest'ultimo non può essere utilizzato come diagnosi principale.

La nota "utilizzare un codice aggiuntivo per identificare manifestazioni quali ..." indica la necessità di utilizzare un ulteriore codice per identificare manifestazioni analoghe agli esempi riportati. Questi codici non possono essere utilizzati come diagnosi principale.

Postumi

Un postumo è un effetto causato da una malattia o da un traumatismo, che permane dopo che la fase acuta della malattia o del traumatismo è terminata. Non vi è un limite di tempo entro il quale il codice relativo al postumo può essere utilizzato. Il postumo può essere relativamente precoce come negli incidenti cerebrovascolari o può verificarsi dopo mesi o anni come nel caso dei

traumatismi. Per codificare i postumi sono necessari due codici, uno relativo alla condizione residua o alla natura del postumo; l'altro relativo alla causa del postumo. Il codice relativo alla **natura** del postumo deve essere riportato per primo; il codice relativo alla **causa** del postumo stesso deve essere riportato come diagnosi secondaria, salvo che le note dell'indice alfabetico indichino diversamente.

Condizione "imminente"

Le condizioni descritte al momento della dimissione come "minaccia di" o "imminente" devono essere codificate secondo le seguenti istruzioni:

- individuare nell'indice alfabetico se la condizione ha una sottovoce relativa al termine "imminente" o "minaccia di"; verificare anche il termine principale "minaccia di";
- se sono riportate le sotto-voci "minaccia di" o "imminente", utilizzare il codice corrispondente;
- se non sono riportate delle sotto-voci specifiche, codificare la condizione come esistente.

SELEZIONE E CODIFICA DELLA DIAGNOSI PRINCIPALE DI DIMISSIONE

La selezione della diagnosi principale deve essere effettuata sulla base delle circostanze che determinano e caratterizzano il ricovero ospedaliero.

La diagnosi principale è la condizione, identificata alla fine del ricovero, che risulta essere la principale responsabile del bisogno di trattamento e /o di indagini diagnostiche. Se nel corso dello stesso ricovero si evidenzia più di una condizione con caratteristiche analoghe, deve essere selezionata quale principale quella che è risultata essere responsabile dell'impiego maggiore di risorse.

Salvo che le note dell'elenco sistematico o dell'indice alfabetico indichino altrimenti, quando nel corso del ricovero non è stata formulata una diagnosi definitiva, possono essere utilizzati per la codifica della diagnosi principale i codici relativi a segni, sintomi e condizioni mal definite riportati nel capitolo 16 della Classificazione. Quando il ricovero è finalizzato a trattare esclusivamente uno specifico segno o sintomo, quest'ultimo deve essere selezionato come diagnosi principale.

I codici contenuti in parentesi quadra nell'indice alfabetico non devono essere utilizzati come diagnosi principale.

Condizioni acute e croniche

Quando la stessa condizione è descritta sia come acuta (o subacuta) sia come cronica e nell'indice alfabetico sono riportati specifici codici per ciascuna di tali forme devono essere riportati entrambi codificando come diagnosi principale la forma acuta (o subacuta), se risponde ai criteri di selezione della diagnosi principale.

Osservazione e valutazione di condizioni sospette

I codici compresi fra V71.0 e V71.9 devono essere utilizzati per la codifica della diagnosi principale quando si sospetta una condizione anomala la quale, in

assenza di segni o sintomi, richiede una specifica valutazione e al termine del ricovero risulta essere non confermata.

Trattamento non eseguito

Quando un ricovero è stato programmato esclusivamente per eseguire un trattamento specifico, generalmente di tipo chirurgico, e questo non viene effettuato per circostanze impreviste, ad esempio per decisione del paziente o per sopraggiunte controindicazioni, va riportato come diagnosi principale il codice V64.- "Persone che ricorrono ai servizi sanitari per interventi specifici non eseguiti" e come diagnosi secondaria la condizione clinica che avrebbe determinato il trattamento.

Nel caso, invece, in cui il trattamento non è stato eseguito per l'insorgenza di un'altra patologia che è stata trattata nel corso del ricovero, quest'ultima va riportata come diagnosi principale e fra le diagnosi secondarie deve essere riportato il codice V64.-.

Ustioni multiple

Quando le ustioni sono identificate come diagnosi principale ed esse sono multiple, riportare per primo il codice che descrive l'ustione di maggiore gravità.

Traumi multipli

Quando traumi multipli sono identificati come diagnosi principale, riportare per primo il codice che descrive il trauma di maggiore gravità.

Neoplasie

Per la selezione della diagnosi principale, nelle diverse tipologie di ricovero dei pazienti oncologici, si rimanda alle regole riportate nella sezione relativa al Capitolo II - Tumori (categorie ICD-9-CM 140-239).

Avvelenamenti e intossicazioni

Nel codificare l'avvelenamento o la reazione ad uso non corretto di farmaci (esempio: errore nel dosaggio, nella via di somministrazione, nella selezione del farmaco), il codice relativo all'avvelenamento deve essere riportato in diagnosi principale, seguito dal codice relativo alla manifestazione.

Complicazione di trattamenti chirurgici o di altri trattamenti medici e malfunzionamento di dispositivi

Quando il ricovero è finalizzato al trattamento di una complicazione di un trattamento chirurgico o di altro trattamento medico, ivi comprese le reazioni da farmaci correttamente utilizzati, o a problemi dovuti al malfunzionamento di dispositivi, il codice relativo alla complicazione deve essere selezionato come diagnosi principale. Se la complicazione è classificata con i codici ICD-9-CM compresi fra le categorie 996 e 999, può essere utilizzato un codice aggiuntivo in diagnosi secondaria per specificarne la natura.

Complicazioni della gravidanza

Quando una paziente è ricoverata a causa di una condizione che complica la gravidanza oppure consegue a quest'ultima, il codice relativo alla complicazione ostetrica deve essere selezionato come diagnosi principale. Può essere utilizzato un codice aggiuntivo per conferire maggiore specificità.

SELEZIONE E CODIFICA DELLE DIAGNOSI SECONDARIE

Le diagnosi secondarie sono quelle condizioni che coesistono al momento del ricovero o che si sviluppano in seguito e che influenzano il trattamento ricevuto e/o la durata della degenza.

Le diagnosi correlate ad un precedente ricovero che non hanno influenza sul ricovero attuale non devono essere segnalate. Quindi, per diagnosi secondaria deve intendersi qualunque condizione diversa dalla diagnosi principale che influenzi l'assistenza erogata al paziente in termini di: trattamento terapeutico, procedure diagnostiche eseguite, durata della degenza, assistenza infermieristica, monitoraggio clinico.

La corretta individuazione delle diagnosi secondarie compete al medico responsabile dell'assistenza del paziente nel corso del ricovero.

Nel caso in cui nella cartella clinica siano riportate, oltre a quella principale, più di cinque forme morbose, che rispondano ai criteri qui riportati di identificazione delle diagnosi secondarie, devono essere selezionate e codificate quelle che a giudizio del medico che ha formulato la diagnosi possono aver esercitato il maggior peso in relazione alle necessità assistenziali ed alla complessità del trattamento ricevuto dal paziente.

Tra le diagnosi secondarie devono essere obbligatoriamente riportate le infezioni insorte nel corso del ricovero.

Condizioni pregresse

Le condizioni cliniche risolte e le diagnosi correlate a precedenti ricoveri che non abbiano influenza sul ricovero attuale non devono essere riportate e codificate. I codici ICD-9-CM relativi all'anamnesi (V10-V19) possono essere utilizzati per codificare le diagnosi secondarie solo se l'anamnesi personale o familiare influenza il trattamento erogato nel corso del ricovero.

Condizioni associate alla malattia principale

Le condizioni che costituiscono una componente integrale della malattia principale non devono essere riportate e codificate come diagnosi secondarie.

Nel caso, invece, in cui siano presenti condizioni che non sono ordinariamente associate alla diagnosi principale, queste devono essere riportate e codificate solo se influenzano il trattamento erogato nel corso del ricovero.

Risultati anomali

I risultati anomali di test di laboratorio e di altre procedure diagnostiche non devono essere riportati e codificati a meno che non abbiano una particolare rilevanza clinica.

REGOLE GENERALI PER LA CODIFICA DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI / PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

Codici combinati

Alcuni codici consentono di classificare simultaneamente due interventi, identificando completamente una prestazione. In tali casi, non devono essere utilizzati ulteriori codici. Ad esempio il codice ICD-9-CM di procedura 72.31 identifica in modo appropriato l'intervento di "Parto con forcipe alto, con episiotomia".

Codifica multipla

La completa descrizione di un intervento può comportare l'utilizzazione di più di un codice per identificarne completamente tutti gli elementi. L'espressione "codificare anche", indica la necessità di utilizzare un codice aggiuntivo per identificare le diverse componenti di un intervento, sempre che nel caso concreto esse siano state effettivamente presenti.

Codifica di interventi simultanei o di procedure complementari

L'esecuzione di più interventi nel corso dello stesso atto operatorio può richiedere la codifica separata, qualora non sia previsto un codice combinato. Esistono codici che segnalano l'esecuzione di un intervento aggiuntivo che avvenga nel corso di un altro: ad esempio: ovariectomia monolaterale e appendicectomia: 65.39 + 47.19 .

L'espressione "codificare anche" viene utilizzata nel manuale anche per segnalare l'utilizzo di procedure o di strumentazioni complementari o di supporto ad un intervento.

Codifica di interventi bilaterali

Alcuni codici consentono una distinzione tra interventi monolaterali e bilaterali. Quando tale possibilità non esista, è possibile utilizzare due volte lo stesso codice di intervento per descrivere l'intervento bilaterale. Tale regola deve essere seguita solo nei casi in cui la completa descrizione dell'intervento abbia rilevanza per la complessità del processo di cura o l'incremento nel consumo delle risorse, mentre non è appropriata per i casi di procedure minori (ad esempio: escissioni di lesioni cutanee).

Descrizione dell'approccio chirurgico all'intervento

In molti casi i codici di procedura individuano specifici approcci per un intervento chirurgico e consentono di distinguere gli interventi a cielo aperto da quelli effettuati per via endoscopica o per via laparoscopica.

Nel caso non esista un codice che individui specificamente l'approccio endoscopico o quello laparoscopico, si ricorre alla codifica multipla riportando sia il codice dell'intervento (come principale) che quello dello specifico approccio utilizzato (come codice aggiuntivo).

SELEZIONE E CODIFICA DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

L'intervento chirurgico principale indica la procedura chirurgica effettuata nel corso del ricovero.

Se nel corso dello stesso ricovero sono stati effettuati più interventi e/o procedure, devono essere utilizzati i seguenti criteri per la scelta della sequenza corretta:

1. in presenza di più interventi chirurgici, selezionare e codificare come principale quello maggiormente correlato alla diagnosi principale di dimissione e, comunque, quello che ha comportato il maggior peso assistenziale ed il maggior consumo di risorse (uso di sala operatoria, medico anestesista, équipe operatoria, ecc.);
2. nel caso in cui siano segnalati sia interventi chirurgici sia procedure, codificare sempre prima gli interventi chirurgici;
3. quando nella cartella clinica vengano indicati interventi e/o procedure in numero superiore ai sei previsti dalla struttura della SDO, la scelta delle priorità delle segnalazioni è lasciata al medico che compila la scheda di dimissione, tenendo comunque conto del seguente ordine decrescente di priorità:
 - **interventi chirurgici a cielo aperto**
 - **interventi per via endoscopica e/o laparoscopica**
 - **procedure interventistiche diagnostiche o terapeutiche**
 - **procedure in senso stretto, con o senza biopsia, comprese nei capitoli 0-15** (codici da 00.- a 86.-)
 - **altre procedure diagnostiche o terapeutiche comprese nel capitolo 16.- Miscellanea di procedure diagnostiche e terapeutiche** (codici da 87.- a 99.-).

Questo capitolo comprende alcune procedure che determinano l'attribuzione a specifici raggruppamenti diagnostici (DRG):

- 87.53 colangiografia intraoperatoria
- 88.52 angiocardigrafia del cuore destro
- 88.53 angiocardigrafia del cuore sinistro
- 88.54 angiocardigrafia combinata del cuore destro e sinistro
- 88.55 arteriografia coronarica con catetere singolo
- 88.56 arteriografia coronarica con catetere doppio
- 88.57 altra e non specificata arteriografia coronarica
- 88.58 roentgenografia cardiaca con contrasto negativo
- 92.27 impianto o inserzione di elementi radioattivi
- 92.30 radiocirurgia stereotassica S.A.I.
- 92.31 radiocirurgia fotonica a sorgente singola
- 92.32 radiocirurgia fotonica multi-sorgente
- 92.33 radiocirurgia particolata
- 92.39 radiocirurgia stereotassica N.I.A.
- 94.61 riabilitazione da alcool
- 94.63 disintossicazione e riabilitazione da alcool
- 94.64 riabilitazione da farmaci
- 94.66 disintossicazione e riabilitazione da farmaci
- 94.67 riabilitazione combinata da alcool e farmaci
- 94.69 riabilitazione e disintossicazione combinata da alcool e farmaci
- 95.04 esame dell'occhio in anestesia
- 96.70 ventilazione meccanica continua, durata non specificata
- 96.71 ventilazione meccanica continua, durata meno di 96 ore consecutive
- 96.72 ventilazione meccanica continua, durata 96 ore consecutive o più
- 98.51 litotripsia extracorporea di rene, uretere e/o vescica
- 99.10 iniezione o infusione di agente trombolitico

Biopsie

Il prelievo e l'analisi di materiale istologico prelevato nel corso di un intervento chirurgico non richiede la codifica aggiuntiva di biopsia.

La codifica di biopsia è invece necessaria, come codice aggiuntivo, nei casi in cui nel corso di un intervento, sia effettuata una biopsia il cui risultato si attende per poter definire il tipo e l'estensione dell'intervento in corso.

Sono parimenti da codificare le biopsie effettuate nel corso di un intervento su organi diversi da quello cui è rivolto l'intervento principale.

Biopsie chiuse

E' possibile in molti casi utilizzare un codice combinato per descrivere sia la biopsia sia l'approccio utilizzato. In alcune situazioni, tuttavia, nelle quali non si dispone di un codice combinato si osservano le seguenti regole:

- quando si tratti di una biopsia endoscopica, è necessario riportare sia il codice dell'endoscopia, come procedura principale, sia quello della biopsia, come procedura associata;
- quando si tratti di una biopsia effettuata mediante "brush" o mediante aspirazione, è necessario utilizzare il codice della corrispondente biopsia chiusa.

Anche per le agobiopsie eseguite (su organi diversi da quelli operati) nel corso di interventi chirurgici a cielo aperto, il codice da utilizzare è quello della biopsia chiusa.

Capitolo I - Malattie infettive e parassitarie (001-139)**◆ Infezione da HIV (042)**

Nella Classificazione ICD-9-CM l'infezione da virus dell'immunodeficienza umana viene descritta con un unico codice 042 che comprende:

- sindrome da immunodeficienza acquisita
- AIDS
- Sindrome tipo-AIDS
- Complesso collegato all'AIDS
- ARC
- Infezione da HIV, sintomatica

Il codice 042 deve essere utilizzato in diagnosi principale, con codici aggiuntivi per indicare tutte le manifestazioni, a meno che il ricovero avvenga per una patologia del tutto non correlata a HIV.

- Lo stato di sieropositività asintomatico va descritto con il codice V08.
- Nel caso di pazienti con infezione da HIV ricoverate per gravidanza, parto o puerperio, in diagnosi principale occorre utilizzare il cod. 647.6- e in diagnosi secondaria il cod. 042, per la paziente con HIV sintomatico, o il cod. V08 per la paziente sieropositiva asintomatica.

◆ Setticemia, SIRS, sepsi, sepsi severa, shock settico

I termini "setticemia" e "sepsi" non sono sinonimi. A tal fine si precisa quanto segue:

- **Setticemia (038.-)**

Patologia sistemica dovuta alla presenza nel sangue di microrganismi patogeni o tossine.

Le setticemie sostenute da microrganismi (es. virus o criptococco) per i quali non sono previsti codici specifici, devono essere rappresentate dal codice 038.8 Altre forme di setticemia.

- **SIRS, sepsi, sepsi severa (995.9-)**

SIRS (sindrome da risposta infiammatoria sistemica): risposta sistemica dovuta a infezione, trauma/ustione o altro danno (es. neoplasia o pancreatine), caratterizzata da febbre, tachicardia, tachipnea e leucocitosi.

Sepsi: SIRS dovuta a infezione.

Sepsi severa: sepsi associata a insufficienza acuta d'organo.

Codificare prima la patologia di base, es. infezione (038.-, 112.5, etc) o trauma, seguita dalla sottocategoria 995.9-.

La codifica della sepsi severa richiede l'uso di codici aggiuntivi per descrivere l'insufficienza acuta d'organo.

Se l'insufficienza acuta d'organo non è correlata alla sepsi, non deve essere utilizzato il codice 995.92.

Quando SIRS, sepsi o sepsi severa sono associate a infezione localizzata, es. polmonite o cellulite, questa deve essere codificata con codici aggiuntivi.

- **Shock settico (785.52)**

Il codice 785.52 deve essere impiegato come codice aggiuntivo in caso di sepsi severa.

◆ **Infezioni in condizioni morbose classificate altrove e di sede non specificata (041 batteriche e 079 da virus e Chlamydiae)**

Sono diagnosi aggiuntive che possono essere utilizzate per indicare l'agente patogeno responsabile (es. Prostatite acuta da streptococco A: cod. 601.0 + cod. 041.01).

I codici di queste categorie possono essere assegnati come diagnosi principale solo quando la natura o il sito di infezione non sono specificati.

Capitolo II - Tumori (140-239)

◆ Regole generali per la selezione e codifica della diagnosi principale:

- Quando il ricovero è finalizzato a trattare una neoplasia maligna, quest'ultima deve essere selezionata come diagnosi principale salvo che il ricovero sia finalizzato prevalentemente ad eseguire la radioterapia (V58.0) o la chemioterapia/immunoterapia (V58.1-); in tali casi la neoplasia maligna deve essere codificata come diagnosi secondaria e la diagnosi principale deve essere codificata con i codici V58.0 o V58.1-.
- Quando un paziente è ricoverato per eseguire prevalentemente la radioterapia o la chemioterapia e nel corso del ricovero si sviluppano delle complicazioni quali nausea e vomito non controllati o disidratazione, deve essere indicata quale diagnosi principale la radioterapia (V58.0) o la chemioterapia/immunoterapia (V58.1-).
- Quando il ricovero comporta la rimozione chirurgica di una neoplasia maligna, primitiva o secondaria, seguita da chemioterapia o radioterapia, deve essere selezionata quale diagnosi principale la neoplasia maligna.
- Quando il ricovero è finalizzato a determinare la stadiazione della neoplasia deve essere selezionata come diagnosi principale la neoplasia, anche se nel corso dello stesso ricovero sono eseguite la radioterapia o la chemioterapia.
- Qualunque estensione per contiguità o a distanza deve essere codificata come neoplasia maligna secondaria della sede invasa; quando la neoplasia primitiva è stata asportata nel corso di un precedente ricovero, la forma secondaria deve essere indicata come diagnosi principale; la neoplasia progressiva deve essere segnalata utilizzando il codice V10.-_.
- Quando un paziente è ricoverato a causa di una neoplasia primitiva metastatizzata e il trattamento è diretto soltanto alla sede secondaria, la neoplasia secondaria deve essere selezionata come diagnosi principale anche se la forma primitiva fosse ancora presente; se, invece, il ricovero è finalizzato prevalentemente ad eseguire la radioterapia o la chemioterapia della forma secondaria, la diagnosi principale deve essere codificata con V58.0 o V58.1-.

Interventi/procedure

◆ **Ricovero per ablazione percutanea di tumori**

Il trattamento di ablazione percutanea di tumori con radiofrequenza, microonde, crioterapia, alcolizzazione, laser, ecc. è identificato con specifici codici:

- 32.24 Ablazione percutanea di lesione o tessuto polmonare
- 50.24 Ablazione percutanea di tessuto o lesione epatici
- 55.33 Ablazione percutanea di tessuto o lesione renali.

◆ **Ricovero per embolizzazione/chemioembolizzazione di tumore**

I trattamenti di embolizzazione sono identificati dalla seguente combinazione di codici:

- 99.29 Iniezione o infusione di altre sostanze
- 38.91 Cateterismo arterioso

I trattamenti di chemioembolizzazione sono identificati dalla seguente combinazione di codici:

- 99.25 Iniezione o infusione di sostanza chemioterapica per tumore
- 38.91 Cateterismo arterioso

◆ **Ricovero per brachiterapia o terapie radiometaboliche per neoplasie maligne**

La presente modalità di codifica, pur in contrasto con le indicazioni del Manuale ICD-9-CM, è raccomandata per omogeneità di classificazione rispetto ai ricoveri per radioterapia.

- diagnosi principale: V58.0
- diagnosi secondaria: neoplasia maligna
- procedura, a seconda del trattamento effettuato:
 - 92.27 Impianto di elementi radioattivi
 - 92.28 Iniezione di radioisotopi
 - 92.29 Altre procedure radioterapeutiche

◆ **Ricovero per cicli di immunoterapia**

- diagnosi principale: V58.12 Immunoterapia antineoplastica
- procedure: 99.28 Iniezione o infusione di agenti modificatori della risposta biologica (BRM) come agenti antineoplastici (immunoterapia antineoplastica)

◆ **Trapianto di midollo osseo e di cellule staminali**

- Il trapianto di midollo osseo o di cellule staminali è descritto dallo stesso gruppo di codici, da 41.00 a 41.09.
- Il codice 41.00 Trapianto di midollo osseo NAS non dovrebbe essere utilizzato in quanto poco specifico.
- Si richiamano le regole già evidenziate dal manuale ICD-9-CM per i trapianti allogenici, soprattutto la necessità di differenziare le forme con purging (codici 41.02 e 41.08), da quelle senza purging (codici 41.03 e 41.05).
- L'aspirazione di midollo osseo da donatore per trapianto è codificata con il codice 41.91 (sia per autotrapianto che per allotrapianto).
- Il prelievo di cellule staminali è codificato con il codice 99.79 sia per autotrapianto che per allotrapianto (come pure per eventuali altri utilizzi).

◆ **Inserzione/rimozione di "port a cath"**

- diagnosi principale: V58.81 Collocazione e sistemazione di catetere vascolare
- procedura impianto:
 - 86.07 Inserzione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile
- procedura rimozione:

- 86.05 Incisione con rimozione di corpo estraneo o dispositivo da cute o tessuto sottocutaneo

Capitolo III - Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche e disturbi immunitari (240-279)

♦ Diabete mellito (250.-)

- Il quarto carattere del codice identifica la presenza di eventuali complicazioni associate, con l'eccezione di quelle relative alla gravidanza (descritte nel capitolo 11, che devono essere codificate utilizzando i codici 648.0- Diabete mellito complicante la gravidanza parto o puerperio, o 648.8- Alterata tolleranza al glucosio complicante gravidanza parto o puerperio):
 - diabete senza menzione di complicanze: 250.0
 - complicazioni metaboliche acute:
 - 250.1- Diabete con chetoacidosi
 - 250.2- Diabete con iperosmolarità
 - 250.3- Diabete con altri tipi di coma
 - complicazioni croniche o a lungo termine:
 - 250.4- Diabete con complicanze renali
 - 250.5- Diabete con complicanze oculari
 - 250.6- Diabete con complicanze neurologiche
 - 250.7- Diabete con complicanze circolatorie periferiche
 - 250.8- Diabete con altre complicanze specificate
 - per diabete con complicazioni non specificate deve essere utilizzato il codice 250.9-
- il quinto carattere del codice identifica il tipo di diabete e se è controllato o scompensato:
 - 0 tipo II o non specificato, non definito se scompensato
 - 1 tipo I (diabete giovanile), non definito se scompensato
 - 2 tipo II o non specificato, scompensato
 - 3 tipo I (diabete giovanile), scompensato

Il diabete è definito scompensato solo se il medico lo ha diagnosticato e riportato esplicitamente come tale nella documentazione clinica.

- Nel caso di diabete con complicazioni a lungo termine o croniche devono essere indicati, oltre al codice specifico del diabete complicato, anche i codici relativi a ciascuna manifestazione. Occorre porre attenzione alla regola presente sul manuale ICD-9-CM di indicare, in caso di complicanze del diabete, la patologia di base come diagnosi principale e la complicazione tra le diagnosi secondarie.

Ad esempio:

Amputazione in arto con predominanti disturbi vascolari o con eziologia mista vascolare neuropatica:

in diagnosi principale indicare il diabete con complicanze circolatorie periferiche (250.7-) e in diagnosi secondaria l'angiopatia periferica (443.81).

In caso di paziente diabetico affetto da cataratta, è necessario distinguere la codifica della cataratta diabetica (codice 366.41), rispetto a quella della cataratta senile in paziente diabetico (codice 366.1-). In quest'ultimo caso, l'individuazione della corretta sequenza dei codici di diagnosi segue le regole generali: la diagnosi principale può essere costituita sia dal diabete

mellito (250.0-) sia dalla cataratta senile (366.1-). Ad esempio, nel caso di ricovero di paziente diabetico per asportazione della cataratta senile, la corretta sequenza di codici di diagnosi è la seguente: 366.1- + 250.0-.

Nel caso di diabete con molteplici complicanze, ciascuna di esse deve essere opportunamente codificata secondo le regole di selezione della diagnosi principale.

- Si raccomanda, per la descrizione dei casi di diabete con complicanze, di individuare con accuratezza i corrispondenti specifici codici (da 250.4- a 250.8-), evitando l'uso improprio e generico del codice 250.0- in diagnosi principale.
- **Malfunzionamento di pompa di insulina**
In caso di sottodosaggio o sovradosaggio di insulina per malfunzionamento della pompa, riportare in diagnosi principale il codice 996.57 "Complicazioni meccaniche dovute alla pompa di insulina", seguito dai codici che descrivono il quadro clinico.

Capitolo V – Disturbi mentali (290-319)

◆ Demenze

- La demenza dovuta a malattia di Alzheimer si codifica, secondo le indicazioni riportate nel manuale, ponendo come principale la malattia di base (codice 331.0) e come diagnosi secondaria la demenza (294.1).
- La demenza da infarti multipli (multinfartuale) si codifica, secondo le indicazioni del manuale, ponendo come diagnosi principale la demenza stessa (290.4) e utilizzando come codice aggiuntivo quello delle "Altre e mal definite vasculopatie cerebrali" (437.-).

Capitolo VI – Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi (320-389)

◆ Dolore (338.-)

I codici di questa categoria possono essere utilizzati come diagnosi principale quando il trattamento del dolore sia il motivo principale/esclusivo del ricovero o nel caso in cui non sia stata individuata una diagnosi relativa alla patologia di base.

Ad esempio, in caso di inserzione di pompa per terapia antalgica:

- diagnosi principale: 338.-
- procedura: 86.06 (inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile)

◆ Impianto/sostituzione/rimozione di Neurostimolatore

Nei ricoveri per impianto di neurostimolatore occorre riportare in diagnosi principale la patologia di base; nei ricoveri per sostituzione o rimozione del dispositivo, utilizzare come diagnosi principale il cod. V53.02 (collocazione e sistemazione di neuropacemaker).

◆ Epilessie (345)

I codici .4, .5 e .7 riguardano l'epilessia parziale; i codici .0 e .1 l'epilessia generalizzata; i codici .2 e .3 lo stato di male; il codice .6 gli spasmi infantili; i codici .8 e .9 identificano rispettivamente altre forme di epilessia e l'epilessia non specificata.

Per i codici 345.0, 345.1, 345.4-345.9 il quinto carattere identifica la resistenza alla terapia:

- 0 - senza menzione di epilessia non trattabile
- 1 - con epilessia non trattabile

Si utilizza il codice 780.39 per classificare l'episodio convulsivo isolato, al di fuori della malattia epilettica.

Interventi/procedure**◆ Angioplastica percutanea ed inserzione di stent sui vasi cerebrali e precerebrali**

I codici da 00.61 a 00.65 identificano le procedure di angioplastica o aterectomia o inserzione di stent sui vasi cerebrali e precerebrali. Occorre sempre specificare anche il numero e il tipo di vasi trattati (codici 00.40 - 00.44) e il numero di stent inseriti (codici 00.45 - 00.48).

◆ Interventi oculistici di innesto di limbus e di innesto di membrana amniotica

I codici di procedura raccomandati per descrivere il trapianto (innesto) di limbus autologo o da donatore sono: 11.61 per l'autotrapianto e 11.62 per il trapianto da altro donatore.

In presenza di un innesto di membrana amniotica a scopo trofico e ricostruttivo della superficie corneale il codice di procedura raccomandato è 11.62.

Capitolo VII - Malattie del sistema circolatorio (390-459)

Le malattie relative al sistema circolatorio sono descritte nel capitolo VII (categorie 390-459) ad eccezione di quelle riferite a condizioni ostetriche, descritte nel capitolo XI, e a patologie congenite, descritte nel capitolo XIV.

Il capitolo VII comprende situazioni complesse, spesso intercorrelate. Pertanto, ai fini della corretta codifica è di particolare importanza porre attenzione a tutte le note presenti nell'indice alfabetico e nell'elenco sistematico.

◆ Ipertensione arteriosa

- è opportuno consultare nell'indice alfabetico delle diagnosi la tabella che indica, per ciascuna condizione clinica legata all'ipertensione arteriosa, i tre codici relativi alla forma maligna, benigna o non specificata;
- ove l'ipertensione sia secondaria, generalmente viene indicato per primo il codice della malattia di base che causa l'ipertensione;
- dove l'ipertensione sia associata ad altre patologie, devono essere indicati sia il codice della patologia, sia quello relativo all'ipertensione; la sequenza dei codici segue le regole generali per la selezione della diagnosi principale e delle diagnosi secondarie.

- l'ipertensione che complica gravidanza, parto e puerperio deve essere codificata utilizzando un codice della categoria 642 (capitolo XI).

◆ **Cardiopatía ipertensiva (402)**

Comprende con codici combinati sia condizioni in cui l'ipertensione è causa diretta della cardiopatía, sia condizioni in cui essa vi è implicata.

Se la diagnosi clinica menziona sia l'ipertensione sia la malattia cardiaca ma non indica una relazione causale tra loro, si devono assegnare codici separati. Ad esempio:

- malattia cardiaca congestizia dovuta a ipertensione: 402.91
- malattia cardiaca ipertensiva con insufficienza cardiaca congestizia: 402.91
- malattia cardiaca congestizia con ipertensione: 428.0 + 401.9

◆ **Nefropatia ipertensiva cronica (403)**

Descrive le situazioni cliniche in cui sono presenti sia ipertensione che nefropatia cronica (condizioni classificabili alle categorie 585-587). L'ICD-9-CM presuppone una relazione causa/effetto tra loro e classifica la malattia renale cronica con ipertensione come nefropatia ipertensiva cronica.

Il quinto carattere della categoria raggruppa in due classi gli stadi della malattia renale:

0 - stadi I - IV o stadio non specificato

1 - stadio V o terminale

Come diagnosi secondaria deve essere codificata la malattia renale cronica (585.-) per identificare lo stadio della malattia.

◆ **Cardioneftropatia ipertensiva cronica (404)**

Comprende le condizioni in cui sono presenti sia la malattia cardiaca ipertensiva, sia la nefropatia ipertensiva cronica.

Il quinto carattere della categoria identifica:

0 - senza insufficienza cardiaca e con nefropatia cronica in stadio I-IV o stadio non specificato

1 - con insufficienza cardiaca e con nefropatia cronica in stadio I-IV o stadio non specificato

2 - senza insufficienza cardiaca e con nefropatia cronica in stadio V o terminale

3 - con insufficienza cardiaca e con nefropatia cronica in stadio V o terminale

Nelle diagnosi secondarie codificare il tipo di insufficienza cardiaca (cod. 428.-), ove presente, e la malattia renale cronica (585.-) per identificarne lo stadio.

◆ **Malattie ischemiche del cuore (410-414)**

Il capitolo delle Malattie ischemiche del cuore comprende le categorie 410 (infarto miocardico acuto), 411 (altre forme acute e subacute di cardiopatía ischemica), 412 (infarto miocardico pregresso), 413 (angina pectoris), 414 (altre forme di cardiopatía ischemica cronica).

• **Infarto miocardico acuto, IMA (410)**

Le sottocategorie da 410.0 a 410.6 e 410.8 identificano i casi di IMA con sovraslivellamento del tratto ST (STEMI). La sottocategoria 410.7, infarto

subendocardico, identifica i casi di IMA con sottoslivellamento del tratto ST (NSTEMI) e di infarto non transmurale.

Se un NSTEMI evolve in STEMI, codificare come STEMI; nel caso in cui uno STEMI evolva in NSTEMI, a seguito di terapia trombolitica, codificare come STEMI.

La nota riportata nell'elenco sistematico del manuale precisa il carattere numerico che deve essere utilizzato come quinta cifra per identificare se si tratta di episodio iniziale di assistenza (1) o successivo per lo stesso infarto (2), ovvero di episodio di assistenza non specificato (0).

Nella definizione di episodio iniziale di assistenza (quinto carattere 1) sono compresi anche i ricoveri di pazienti trasferiti verso altro istituto per acuti come pure i ricoveri di pazienti provenienti da altro istituto per acuti; sono, invece, esclusi i casi in cui vi sia stata interruzione dell'assistenza per acuti (ad esempio, per dimissione ordinaria al domicilio o per trasferimento in istituti non per acuti); in tali casi, si utilizza, invece, il quinto carattere 2.

La quinta cifra 0 (episodio di cura non specificato) non dovrebbe essere mai utilizzata in quanto la documentazione clinica deve sempre contenere le informazioni necessarie per la descrizione precisa del caso.

Ove il successivo ricovero avvenga oltre le otto settimane dall'infarto non deve essere utilizzata la categoria 410._ ma il codice 414.8 (Altre forme specificate di cardiopatia ischemica cronica).

Se nel corso del ricovero l'infarto evolve verso complicanze quali aritmie, fibrillazione, shock, è opportuno che queste ultime siano codificate tra le diagnosi secondarie con codici aggiuntivi.

Se nel corso del ricovero per infarto si verifica un secondo infarto in una sede differente, entrambe le diagnosi devono essere codificate, ciascuna secondo la propria sede, utilizzando come quinto carattere 1.

- **Infarto miocardico progressivo asintomatico (412)**

Il codice 412 non deve essere utilizzato in caso di malattia ischemica attuale (nel qual caso si utilizza il codice 414.8). Il codice 412 dovrebbe essere assegnato esclusivamente come diagnosi secondaria nei casi in cui siano assenti sintomi e l'indicazione del progressivo infarto sia in qualche modo significativa per il ricovero attuale.

- ◆ **Malattie cerebrovascolari**

Le malattie cerebrovascolari acute sono codificate con le categorie comprese tra 430 e 437; i postumi delle stesse malattie sono codificate con la categoria 438.-.

Ciascun componente di una diagnosi relativa ad una malattia cerebrovascolare deve essere codificato singolarmente (codifica multipla) a meno che l'indice alfabetico o l'elenco sistematico non indichino diversamente:

ad esempio, nel caso di arteriosclerosi cerebrovascolare con emorragia subaracnoidea dovuta a rottura di un aneurisma saccolare: 430 + 437.0.

Per le categorie 433 e 434 è previsto l'utilizzo di un quinto carattere che indica la presenza di infarto cerebrale:

0 - senza menzione di infarto cerebrale

1 - con infarto cerebrale

La presenza di infarto deve essere documentata in cartella e non riportata in via presuntiva.

Il codice 436 "Vasculopatie cerebrali acute maldefinite" dovrebbe essere utilizzato come diagnosi principale solo nei casi in cui non vi siano ulteriori e più specifiche informazioni.

◆ **Ictus cerebrale ischemico**

I codici da utilizzare sono i seguenti: 434.01, 434.11 e 434.91, ponendo attenzione all'appropriato utilizzo del codice 434.91 che va riservato ai casi in cui il medico non abbia specificato la natura trombotica o embolica dell'ictus ischemico.

◆ **Ischemia cerebrale transitoria**

Per codificare correttamente tale diagnosi, si deve utilizzare la categoria 435 evitando l'improprio utilizzo di codici relativi ad altre condizioni cliniche (ad esempio: amnesia globale transitoria, codice 437.7).

◆ **Altre e maldefinite vasculopatie cerebrali**

I codici di questa categoria possono essere utilizzati per individuare, tra l'altro, alcune condizioni cliniche relativamente frequenti quali la "encefalopatia multi-infartuale" (437.1) o lo "stato lacunare" (437.8).

Interventi/procedure

◆ **Angioplastica percutanea e inserzione di stent**

• **Vasi coronarici**

L'angioplastica coronarica si codifica con il codice 00.66 seguito da un codice aggiuntivo che indica il numero e il tipo di vasi trattati (codici 00.40 - 00.44). L'eventuale inserzione di stent è descritta da più codici aggiuntivi: uno per specificare il tipo di stent utilizzato (medicato cod. 36.07, non medicato cod. 36.06), l'altro il numero di stent inseriti (codici 00.45 - 00.48).

• **Vasi cerebrali o precerebrali:**

I codici da 00.61 a 00.65 identificano le procedure di angioplastica o aterectomia o inserzione di stent. Occorre sempre specificare anche il numero e il tipo di vasi trattati (codici 00.40 - 00.44) e il numero di stent inseriti (codici 00.45 - 00.48)

• **Altri vasi**

L'angioplastica di altri vasi si codifica con il codice 39.50 seguito da un codice aggiuntivo che indica il numero e il tipo di vasi trattati (codici 00.40

- 00.44). L'eventuale inserzione di stent è descritta da più codici aggiuntivi: uno per specificare il tipo di stent utilizzato (medicato cod. 00.55, non medicato cod. 39.90), l'altro il numero di stent inseriti (codici 00.45 - 00.48).

◆ **Riparazione endovascolare di vasi**

La categoria 39.7- prevede voci specifiche per procedure endovascolari sui vasi del capo e del collo (codici 39.72 e 39.74), sull'aorta addominale e toracica (codici 39.71 e 39.73), e su altri vasi (cod. 39.79).

- ◆ **Crossing associato a stripping di vene varicose dell'arto inferiore**
Indicare entrambi i seguenti codici intervento:
38.59 legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore
38.69 altra asportazione di vene dell'arto inferiore.
- ◆ **Legatura endoscopica di vene perforanti incontinenti in sede sottofasciale (SEPS)**
Indicare i seguenti codici intervento:
38.59 legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore
83.09 altra incisione di tessuti molli.

Capitolo VIII - Malattie dell'apparato respiratorio (460-519)

- ◆ **BPCO**
E' codificata con i codici 491.2- Bronchite cronic-ostruttiva e 492.- Enfisema. La compresenza di bronchite cronica ed enfisema deve essere codificata con 491.2-; la compresenza di asma e BPCO con 493.2-.
La bronchite acuta in BPCO deve essere codificata con 491.22.
La presenza di insufficienza respiratoria acuta (518.81) o cronica (518.83) deve essere codificata, quando rigorosamente definita e documentata.
- ◆ **Insufficienza respiratoria e polmonare (518.-)**
L'insufficienza respiratoria deve essere segnalata sulla base di alterazioni documentate mediante i parametri emogasanalitici arteriosi (PaO₂, PaCO₂, pH e bicarbonato).
Dovranno inoltre essere correttamente riportati in cartella clinica e nella SDO gli interventi terapeutici effettuati con particolare attenzione ai codici che segnalano le terapie ventilatorie/ossigenoterapia.

Il codice 518.82 va riservato a particolari forme di insufficienza polmonare, quali ad esempio il distress respiratorio nei soggetti adulti, qualora esse non siano dovute a cause classificate altrove.
Quando la causa della insufficienza polmonare è costituita da shock, traumi o interventi chirurgici, è assegnato il codice 518.5.

Interventi/procedure

- ◆ Le procedure, per via endoscopica, di inserzione, sostituzione o rimozione di dispositivo terapeutico o sostanze nei bronchi o nei polmoni sono individuate dal quarto carattere del codice 33.7.
- ◆ L'inserzione di stent tracheale è identificata dal codice 96.05.
- ◆ L'ablazione per via percutanea di lesione o tessuto del polmone è identificata dal codice 32.24.

Capitolo IX - Malattie dell'apparato digerente (520-579)**◆ Epatite cronica, cirrosi e complicanze**

Si ponga attenzione al fatto che la classificazione ICD-9-CM consente di distinguere le epatiti croniche di origine virale (codici categoria 070.-) rispetto alle altre forme di epatite cronica (codici categoria 571).

Nella categoria 571 sono inoltre comprese le diverse forme di cirrosi, tra cui quella post-epatitica (571.5).

◆ Esofagite con emorragia e varici esofagee

L'emorragia esofagea deve essere codificata con il codice 530.82 salvo che sia causata da varici esofagee. Le varici esofagee sono codificate come malattie del sistema circolatorio (capitolo VII).

Esempi:

- varici esofagee con sanguinamento: 456.0
- varici esofagee senza menzione di sanguinamento: 456.1

Se le varici esofagee sono associate a cirrosi del fegato o a ipertensione portale è necessario codificare entrambe le patologie (codifica multipla).

Esempi:

- sanguinamento da varici esofagee con cirrosi epatica: 571.- + 456.20
- sanguinamento da varici esofagee in ipertensione portale: 572.3 + 456.20

I codici della categoria 456 (Varici di altre sedi) possono essere usati come diagnosi principale nei casi in cui non sia presente cirrosi epatica o ipertensione portale.

◆ Codifica di alcune forme di displasia di organi digerenti

Per alcune situazioni cliniche relativamente frequenti di displasia epiteliale di grado grave o severo, istologicamente accertata, si ricorre all'uso dei codici della categoria 230 (carcinomi in situ degli organi digerenti).

Esempi a tale riguardo sono costituiti dalla displasia grave/severa su polipi adenomatosi dell'apparato digerente o su ulcera gastrica o quando associata a rettocolite ulcerosa o a morbo di Crohn.

◆ Complicazioni infettive o meccaniche di stomie

Sono specificamente individuate le complicazioni da:

- gastrostomia (536.4-)
- colostomia ed enterostomia (569.6-)

Interventi/procedure

- ◆ L'ablazione per via percutanea di lesione o tessuto del fegato è identificata dal codice 50.24.

◆ Metodica "stop flow"

E' una metodica utilizzata per l'infusione loco-regionale di chemioterapico che prevede l'incisione dell'arteria e della vena femorale e l'attivazione della circolazione extracorporea; indicare le seguenti procedure: 38.08 (incisione di arterie dell'arto inferiore) + 38.91 (cateterismo arterioso) + 99.25 (iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore non classificate altrove) + 39.97 (altra perfusione).

◆ **Intervento di TIPS per shunt venoso intraaddominale per via percutanea**

Indicare i codici di procedura: 39.1 (anastomosi arteria cava e polmonare) + 38.93 (altro cateterismo venoso non classificato altrove).

◆ **Tecniche per l'intervento di emorroidectomia**

Per segnalare l'intervento di emorroidectomia eseguito secondo la tecnica "di Longo", utilizzare il codice di procedura 49.49 (altri interventi sulle emorroidi).

Capitolo X - Malattie del sistema genitourinario (580-629)

◆ **Malattia renale cronica (585)**

- La malattia renale cronica viene classificata sulla base dello stadio di gravità (stadi I-V). Gli stadi da II a IV corrispondono, rispettivamente, a malattia renale cronica di grado lieve, moderato e severo. Il codice 585.6 identifica la malattia in stadio terminale.
- I pazienti sottoposti a trapianto di rene potrebbero ancora manifestare qualche grado di disfunzione renale, perché il rene trapiantato potrebbe non aver ancora pienamente ripristinato la funzionalità renale. La sola presenza di malattia renale cronica non costituisce quindi una complicazione del trapianto. In questi casi occorre codificare con il codice 585.-, seguito dal codice V42.0 che identifica lo status di trapianto renale.

Interventi/procedure

- ◆ L'ablazione per via percutanea di lesione o tessuto del rene è identificata dal cod. 55.33.

◆ **Fimosi**

L'intervento chirurgico di correzione di fimosi, circoncisione, deve essere codificato con il codice 64.0 evitando l'utilizzo improprio del codice 64.93 (liberazione di sinechie peniene). Le plastiche di slittamento del prepuzio devono essere codificate con il codice 64.91.

◆ **Intervento per la correzione del varicocele**

L'intervento tradizionale di correzione di varicocele mediante legatura dei vasi spermatici è identificato dal codice 63.1 (Asportazione di varicocele). Tecniche innovative eseguite mediante sclerosi per via anterograda o retrograda sono identificate dall'uso combinato dei seguenti codici: 63.1 (Asportazione di varicocele) + 99.29 (Iniezione o infusione di altre sostanze terapeutiche); la via retrograda richiede, inoltre, la segnalazione del codice di procedura 88.67 (Flebografia con m.d.c. di altre sedi specificate).

Capitolo XI - Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio (630-677)

- ◆ L'**assistenza al parto**, anche a quelli non operativi, deve essere riportata e specificamente codificata nel campo relativo all'intervento chirurgico principale.

- ◆ Per i casi in cui la paziente partorisce fuori dalla struttura ospedaliera e necessita di ricovero per trattamenti successivi al parto, senza complicazioni, in diagnosi principale utilizzare il codice **V24.0 Cure ed esami postpartum subito dopo il parto**; se invece sono presenti complicazioni, fare riferimento ai codici specifici presenti in questo capitolo.
- ◆ Il parto con **anestesia epidurale** viene descritto riportando nelle procedure il codice 03.91 "iniezione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia".

Capitolo XIII - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (710-739)

Molte delle categorie del sistema muscoloscheletrico richiedono l'utilizzo della codifica a 5 caratteri. Il quinto carattere dei codici indica la sede coinvolta:

- 0 – sede non specificata
- 1 – spalla
- 2 – gomito
- 3 – polso
- 4 – mano
- 5 – anca
- 6 – ginocchio
- 7 – ossa della caviglia e del piede
- 8 – altre sedi specificate
- 9 – sedi multiple

◆ **Fratture patologiche**

Coerentemente alle regole generali di selezione della diagnosi principale, il codice della frattura patologica (733.1-) deve essere utilizzato in diagnosi principale solo quando il paziente è ricoverato per il trattamento della frattura patologica. Data la natura poco specifica del codice si deve associare ad esso il codice relativo alla patologia di base (ad esempio neoplasia, osteoporosi, etc.) se conforme ai criteri di selezione delle diagnosi secondarie.

Interventi/procedure

◆ **Revisione di sostituzione di anca o di ginocchio**

La revisione di protesi di anca o di ginocchio, prevede l'utilizzo di codici specifici per identificare le diverse componenti:

- 00.70-00.73 per la revisione di protesi di anca
- 00.80-00.84 per la revisione di protesi del ginocchio

Si sconsiglia l'utilizzo dei codici 81.53 e 81.55 relativi alla revisione, rispettivamente, di protesi dell'anca e del ginocchio non altrimenti specificata.

◆ **Inserimento (o impianto, trapianto, innesto) di sostituto osteocondrale di articolazione**

Per i ricoveri che prevedono interventi di ricostruzione articolare di ginocchio, spalla e caviglia, in cui venga utilizzato un sostituto osteoarticolare biologico di ampie dimensioni utilizzare il codice di procedura: 81.54 (Sostituzione totale del ginocchio) nella accezione di unicompartimentale (emiarticolare); i codici 81.80 e 81.81 (sostituzione totale e parziale di spalla); il codice 81.56 (sostituzione di caviglia).

E' opportuno associare il codice aggiuntivo 00.93, qualora si tratti di trapianto da donatore cadavere.

◆ **Vertebroplastica**

La procedura è identificata dal codice 81.65.

◆ **Cifoplastica**

La procedura è identificata dal codice 81.66.

◆ **Intervento artroscopico di autotrapianto di cartilagine**

Per il ricovero in cui si effettua il prelievo di cartilagine, indicare i seguenti codici di procedura: 80.9- (altra asportazione dell'articolazione) + 80.26 (artroscopia).

Per il successivo ricovero, in cui si effettua l'autotrapianto, indicare i seguenti codici di procedura: 81.4- (altra riparazione di articolazioni degli arti inferiori) + 80.26 (artroscopia).

◆ **Interventi per ernia discale**

L'utilizzo dei codici 80.51 e 80.59 è indicato esclusivamente per gli approcci chirurgici, sia classici che mini-invasivi. In caso di iniezione locale di sostanze terapeutiche, senza intervento cruento, deve essere utilizzato il codice 80.52.

Capitolo XIV - Malformazioni congenite (740-759)

Le malformazioni congenite sono classificate nel capitolo XIV (740-759) della ICD-9-CM. Altre condizioni di origine perinatale, comprese alcune condizioni specificate come congenite, sono descritte nel capitolo XV (760-779), che include anche i traumi ostetrici classificati con la categoria 767.

La distinzione tra condizioni congenite ed acquisite è indicata nell'indice alfabetico attraverso l'utilizzo di modificatori. Alcune condizioni sono congenite per definizione, altre sono sempre considerate acquisite; per altre non vi è alcuna distinzione.

Le malformazioni congenite sono classificate sulla base del sistema o dell'apparato coinvolto; alcune sono classificate con codici specifici, altre sono raggruppate nell'ambito di un termine generico. Nei casi in cui non sia previsto un codice specifico, dovrebbero essere indicati eventuali ulteriori codici aggiuntivi per le manifestazioni.

L'età del paziente non è determinante per l'assegnazione dei codici relativi al capitolo XIV; le patologie descritte in tale capitolo possono essere riferite a pazienti di qualsiasi età. Alcune patologie congenite, ancorché presenti alla nascita, possono manifestarsi successivamente nel corso della vita. Inoltre, molte condizioni non possono essere risolte, permanendo per tutta la vita del paziente.

La malformazione rilevata alla nascita viene indicata come diagnosi principale nella SDO del neonato se essa è oggetto di uno specifico profilo di assistenza. Le diagnosi secondarie debbono essere segnalate sulla SDO solo quando esse siano significative, cioè influenzino il trattamento ricevuto e/o la durata della degenza.

Si sconsiglia di utilizzare i codici 758.9 e 759.9 in diagnosi principale; questi codici possono essere utilizzati tra le diagnosi secondarie per completare la descrizione del caso, riportando invece come diagnosi principale la malformazione più rilevante.

Capitolo XV – Alcune condizioni morbose di origine perinatale (760-779) e codifica del neonato sano

Le malattie classificate nel capitolo 15 hanno origine nel periodo perinatale (intrauterino e nei 28 giorni successivi alla nascita), ma possono manifestarsi anche in epoche successive.

- ◆ I codici delle categorie 760-763 (cause materne di morbosità e mortalità perinatale) possono essere utilizzati come diagnosi secondarie sulla SDO del neonato (e solo su di essa) esclusivamente quando la condizione materna ha realmente influenzato il trattamento o un impegno clinico assistenziale rivolto al neonato.

Tali codici non devono essere riportati se il problema ha provocato alla madre uno specifico trattamento o una complicanza durante la gravidanza, il travaglio o il parto, senza tuttavia determinare un'influenza sul trattamento del neonato.

Quando la condizione della madre ha provocato in un neonato uno specifico problema, quest'ultimo richiede codici appropriati piuttosto che quelli delle categorie 760-763; ad esempio, se il diabete materno ha provocato un'ipoglicemia nel neonato, quest'ultima viene codificata con il codice 775.0.

- ◆ I codici 768.0 (Morte fetale da asfissia o anossia prima dell'inizio del travaglio o in un momento non specificato), 768.1 (Morte fetale da asfissia o anossia durante il travaglio) e 779.6 (Interruzione della gravidanza – riferita al feto) non devono essere utilizzati, in quanto riferiti al feto per il quale non deve essere compilata la scheda di dimissione.

◆ **Infezioni neonatali (771)**

- **Sepsi del neonato (771.81)**

Il codice 771.81, setticemia (sepsi) del neonato, deve essere accompagnato dal codice aggiuntivo 041.- per identificare il microrganismo. Non è richiesto il codice aggiuntivo di sepsi (995.91 o 995.92)

- Nel caso di manifestazioni a lungo termine delle **infezioni connatali** identificate con i codici 771.0, 771.1, 771.2 e 760.2 si sconsiglia di utilizzare questi codici in diagnosi principale, riportando invece come diagnosi principale la manifestazione clinica più rilevante. Gli stessi codici possono essere utilizzati, per completare la descrizione del caso, tra le diagnosi secondarie.

◆ **Codifica del neonato sano**

I codici da V30 a V39 riportati come diagnosi principale, devono essere utilizzati per la codifica della diagnosi principale nella SDO del neonato sano ospitato nel nido; non devono essere riportati negli eventuali successivi ricoveri del neonato (anche per trasferimento ad altre strutture per specifiche cure) né sulla SDO della madre.

Si sconsiglia l'utilizzo dei codici V33, V37 e V39 in quanto non specifici.

- ◆ Il codice V35 (Altro parto multiplo (tre o più) tutti nati morti) non deve essere utilizzato, in quanto riferito al feto per il quale non deve essere compilata la scheda di dimissione.

Coerentemente con le regole generali di codifica, l'individuazione di condizioni cliniche sulla SDO del neonato deve avvenire solo quando queste siano significative; non devono essere codificate le condizioni non rilevanti o segni o sintomi che si risolvono senza specifico trattamento (ad esempio ittero fisiologico neonatale).

L'esecuzione di vaccinazioni o di screening sui neonati sani (ad esempio screening tiroideo o per la fenilchetonuria) non comporta l'assegnazione di ulteriori codici oltre a quelli delle categorie V30-V39, né come diagnosi principale né tra le diagnosi secondarie; si tratta, infatti, di prestazioni facenti parte costitutiva dell'assistenza al neonato.

Il neonato sano non ospitato per l'episodio della nascita ma presente in ospedale a causa di un ricovero della madre non richiede la compilazione della SDO; le eventuali annotazioni che lo riguardano possono essere documentate nella cartella clinica della madre.

Capitolo XVI – Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti (780-799)

I codici compresi in questo capitolo possono essere utilizzati in diagnosi principale quando non c'è un'indicazione diagnostica più precisa o quando la manifestazione clinica si identifica con il sintomo stesso (es. convulsioni febbrili).

Capitolo XVII - Traumatismi ed avvelenamenti (800-999)

◆ Traumatismi cranici

- Particolare attenzione va posta al corretto utilizzo dei codici che identificano i traumatismi cranici evitandone l'uso per i casi clinici in cui i traumatismi esterni non si accompagnano a sintomi o segni di interessamento cerebrale.
- Le fratture sono classificate secondo la sede nelle categorie 800-804. Il quarto carattere del codice indica se la frattura è aperta o chiusa, se è associata a trauma intracranico ed il tipo del trauma intracranico. Fa eccezione la categoria 802 per la quale il quarto ed il quinto carattere identificano la sede della frattura.
- I traumi intracranici non associati a frattura sono classificati con le categorie 850-854; il quarto carattere del codice indica il tipo di trauma e l'eventuale associazione con una ferita aperta.
- Per le categorie 800, 801, 803, 804 e 851-854 il quinto carattere del codice indica l'eventuale perdita di coscienza, la durata di tale perdita e se vi è il ritorno al preesistente stato di coscienza:
 - 0 - stato di coscienza non specificato
 - 1 - senza perdita di coscienza
 - 2 - con perdita di coscienza di durata <1h
 - 3 - con perdita di coscienza di durata compresa tra 1 e 24h
 - 4 - con perdita di coscienza di durata sup. alle 24h e recupero dello stato di coscienza preesistente
 - 5 - con perdita di coscienza di durata sup. alle 24h senza recupero dello stato di coscienza preesistente (paz. incosciente che muore prima di riacquistare la coscienza)

6 - con perdita di coscienza di durata non specificata
9 - con stato commotivo non specificato.

- Per la categoria 850 "Concussione", l'informazione relativa allo stato di coscienza è riportata con diverse modalità nella quarta cifra. Nel solo caso di *breve* perdita di coscienza, occorre specificarne la durata con la quinta cifra (850.1_).
La sindrome post-commotiva (310.2) include una grande varietà di sintomi (mal di testa, vertigini, fatica, difficoltà di concentrazione, depressione, ansietà, apatia, palpitazioni cardiache), che talora durano poche settimane. Normalmente il codice 310.2 non viene assegnato in relazione al ricovero iniziale per il trattamento della concussione. Nei casi in cui il paziente viene trattato per sindrome post-commotiva entro 24-48 ore dall'evento traumatico, ove la concussione sia ancora presente si dovrà codificare la concussione stessa (850._) e non la sindrome post-commotiva.
- Nei casi in cui il trauma cranico sia ulteriormente descritto come lacerazione cerebrale o contusione cerebrale (851.8_) o quando sia associato ad emorragia subdurale, subaracnoidea o ad altra emorragia intracranica o ad altra specifica condizione classificabile nelle categorie 851-854, non deve essere assegnato il codice della concussione.
- **I traumatismi esterni o superficiali** della faccia e del cuoio capelluto devono essere codificati secondo specifici codici, ad esempio quelli appartenenti alle categorie 910, 920, ecc.
- ♦ **SIRS da processi non infettivi (995.93, 995.94)**
La sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) può svilupparsi in conseguenza di alcuni processi non infettivi come traumi, tumori maligni o pancreatiti. In questi casi occorre codificare per prima la patologia di base, seguita dal codice 995.93, in caso di SIRS senza disfunzione acuta di organo, o 995.94 se SIRS con disfunzione acuta di organo.
- ♦ **Complicazioni di cure mediche e chirurgiche (996-999)**
Quando il ricovero è finalizzato al trattamento di una complicazione di un trattamento chirurgico o di altro trattamento medico, ivi comprese le reazioni da farmaci correttamente utilizzati, o a problemi dovuti al malfunzionamento di dispositivi, il codice relativo alla complicazione deve essere selezionato come diagnosi principale. Se la complicazione è classificata con i codici compresi fra 996 e 999, può essere utilizzato un codice aggiuntivo per specificarne la natura.
- ♦ **Complicazioni di trapianto di rene**
Il codice 996.81 deve essere utilizzato per le complicazioni di trapianto di rene come "failure" o rigetto. Il codice non deve essere assegnato ai casi di malattia renale cronica nel post trapianto se non è documentata una stretta relazione con il trapianto.

Classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso alle strutture sanitarie (codici V)

- ♦ **Utilizzo dei codici V**
 - Si utilizzano per descrivere le circostanze diverse da malattie o traumatismi, che rappresentano una causa di ricorso a prestazioni

sanitarie, o che esercitano un'influenza sulle attuali condizioni di salute del paziente.

- Possono essere utilizzati come diagnosi principale nei seguenti casi:
 - paziente cronico o in via di guarigione trattato per specifiche cure o procedure in relazione ad episodi di cura (come, ad esempio, chemioterapia, radioterapia, dialisi, rimozione di un dispositivo ortopedico); in questi casi, può essere indicata come diagnosi secondaria la patologia che ha determinato le cure pregresse
 - pazienti ricoverati come donatori
 - persona non malata che si rivolge alla struttura sanitaria per specifici motivi come, ad esempio, per ricevere cure profilattiche, o consulenza
 - per indicare lo stato o l'osservazione di neonato.
- Possono essere utilizzati come diagnosi secondaria nei seguenti casi:
 - Per segnalare la presenza di situazioni (storia, stato di salute, problemi del paziente) che possono influenzare il trattamento del paziente ma che di per sé non costituiscono una malattia o un trauma.

◆ **Ricerca dei codici V**

I codici V devono essere ricercati nell'indice alfabetico delle diagnosi utilizzando i seguenti termini principali: ammissione, esame, storia, osservazione, problema, screening, anamnesi, assistenza, controllo, sorveglianza, verifica, chemioterapia, ed altri.

◆ **Ricovero per trattamenti specifici in relazione ad episodi di cura pregressi**

Per il ricovero di pazienti per trattamenti specifici in relazione a cure pregresse si devono utilizzare come diagnosi principale i codici appartenenti alle categorie V51 - V58. Tali codici non devono essere utilizzati nel caso di trattamento di un problema attuale acuto. A tale regola fanno eccezione i ricoveri per dialisi (V56._), chemioterapia (V58.1) e radioterapia (V58.0). Nel caso in cui il ricovero sia stato effettuato selettivamente per eseguire sia la chemioterapia che la radioterapia, entrambi i codici V devono essere riportati individuando la diagnosi principale secondo le regole generali di selezione della diagnosi principale.

◆ **Codici che identificano la storia, lo stato o i problemi del paziente**

- Le categorie V10 - V15 sono utilizzate per indicare la storia personale di malattie pregresse e non più presenti; i codici di tali categorie devono essere riportati, tra le diagnosi secondarie, solo quando tale condizione ha rivestito qualche significato nel corso dell'episodio di cura attuale. A tale regola possono far eccezione le situazioni in cui si effettua un ricovero per particolari controlli in pazienti già affetti da tumore maligno.

Ad esempio, il codice V10._ può essere utilizzato come diagnosi principale nel caso di controlli per la rivalutazione clinica di una neoplasia asportata, ove non vi sia evidenza di recidiva e/o metastasi e, durante il ricovero, non vengano effettuati trattamenti antineoplastici, ma solo procedure diagnostiche di controllo, quali TAC, endoscopie, scintigrafie, ecc. Se nel corso del ricovero si evidenzia una recidiva, riportare in diagnosi principale il codice relativo alla neoplasia primitiva o alle metastasi.

- Organo o tessuto sostituito da trapianto o sostituito con altri mezzi (codici V42 e V43)
Questi codici possono essere utilizzati in diagnosi principale solo per descrivere i ricoveri effettuati per terminare la convalescenza o per il follow up del paziente.

- I codici V che identificano la storia, lo stato o i problemi del paziente non devono essere utilizzati nel caso in cui il codice della diagnosi già indichi la presenza dello stato del paziente (es. nel caso di "complicazioni di trapianto di rene" (996.81), il codice V42.0 "rene sostituito da trapianto" non deve essere indicato).

◆ **Nati vivi sani secondo il tipo di nascita (V30._ / V39._)**

Quando viene compilata una SDO di nato vivo sano, relativa all'episodio di assistenza per la nascita, occorre sempre compilare il campo della diagnosi principale con uno dei codici delle categorie da V30._ a V39._.

◆ **Collocazione e sistemazione di protesi e dispositivi (V52._ e V53._)**

I codici V52._ e V53._ devono essere utilizzati in diagnosi principale per descrivere i ricoveri finalizzati a posizionamento, sostituzione, manutenzione, estrazione di dispositivi e protesi; si tratta di attività programmate da tener distinte rispetto ai malfunzionamenti che vanno invece codificati con le categorie 996 e 997.

Un ricovero per solo impianto di protesi della mammella deve essere identificato dal codice V52.4 in diagnosi principale.

◆ **Altro trattamento ortopedico ulteriore (V54)**

L'uso di tale codice è consentito in diagnosi principale per specifiche ed appropriate esigenze di ricovero, ad esempio per la rimozione di placche o di viti; in tali casi non deve essere indicata la patologia di base.

◆ **Trattamento di pazienti in dialisi (V56)**

Con il codice V56.- è possibile descrivere le diverse procedure relative ai trattamenti dialitici e alla loro valutazione funzionale.

◆ **Donatori di organi o tessuti (V59.1 – V59.8)**

Questi codici possono essere utilizzati, in diagnosi principale, solo quando il ricovero avviene a scopo di donazione di organi. Gli interventi eseguiti dovranno essere segnalati mediante i codici ICD-9-CM negli spazi della SDO riservati agli interventi chirurgici.

◆ **Persone che ricorrono ai servizi sanitari per interventi specifici non eseguiti (V64)**

Tipici casi in cui si ricorre ai codici di questa categoria in diagnosi principale sono i ricoveri per interventi chirurgici programmati, che però non vengono eseguiti per sopraggiunte controindicazioni (V64.1) o per decisione del paziente (V64.2) o per altre ragioni (V64.3).

Nel caso in cui il trattamento non è eseguito per l'insorgenza di altra patologia quest'ultima va riportata come diagnosi principale se trattata nel ricovero.

Rientra in questa categoria anche la segnalazione dei casi chirurgici iniziati per via laparoscopica e convertiti in interventi a cielo aperto (V64.4).

◆ **Ricovero per cure palliative (V66.7)**

Il codice V66.7 si può utilizzare come diagnosi principale per ricoveri ospedalieri dedicati alle sole cure palliative, utilizzando la diagnosi di tumore come secondaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1696

Approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Apulia Film Commission per l'attivazione di forme di collaborazione interistituzionale.

L'Assessore alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma, di concerto con le Assessore allo Sviluppo Economico e al Mediterraneo, Cultura e Turismo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- L'attuale congiuntura economico - finanziaria, il cui impatto a livello locale è in grado di rallentare sensibilmente il ciclo di espansione dell'economia regionale, ed anzi di determinare fenomeni recessivi, quantomeno nei settori produttivi più esposti alla congiuntura sfavorevole, impone l'individuazione di una strategia tesa a sostenere l'economia regionale;
- L'unione Europea, già con il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, e con la nuova strategia EU2010, pone l'obiettivo di trasformare l'economia continentale in una knowledge based economy, individuando il settore della creatività come scelta strategica per promuovere la "crescita intelligente"; a conferma di questo orientamento strategico, l'Unione Europea ha celebrato nel 2009 l'anno europeo della creatività e ha pubblicato nel 2010 il Libro Verde "Le industrie culturali e creative, potenziale da sfruttare";
- L'ultimo studio del novembre 2006 della Commissione Europea dimostra come l'ambito culturale sia uno dei volani dello sviluppo e dell'occupazione in Europa, impiegando circa 6 milioni di lavoratori nell'Unione, contribuendo per il 2,6% al PIL dell'UE e rimanendo uno dei principali settori del commercio mondiale in termini di crescita (UNCTAD - Creativity economy report 2008);
- Il "Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries" dello European Cluster Observatory evidenzia empiricamente un diretto collega-

mento tra localizzazione dell'industria creativa e sviluppo territoriale, evidenziandone il ruolo centrale, ad esempio, nella costruzione e realizzazione di strategie di marketing territoriale, attraverso il rinnovamento o la creazione dell'immagine complessiva di paesi, regioni o città;

CONSIDERATO CHE

- La Regione Puglia, nel recente passato, ha già avviato a valere su fondi diversi progetti di valorizzazione del potenziale economico dell'industria creativa, attraverso il supporto organizzativo-tecnico-scientifico dell'Apulia Film Commission, tra gli altri;
- Per aumentare il grado di efficacia di tali attività occorre strutturare le stesse quali azioni di sistema, capaci di contrastare l'impatto sul sistema economico locale della crisi economica internazionale promuovendone l'organicità e la tempestività e cogliendo appieno il potenziale di indotto economico in grado di generare sul territorio pugliese in termini di produzione di reddito, occupazione, innovazione, circolazione delle idee e realizzazione di scambi e quindi in grado di rafforzare il grado di coesione sociale che costituisce un tipico fattore di protezione e reazione alle congiunture sfavorevoli;

Valutato particolarmente significativo incentivare le azioni di collaborazione tra Regione Puglia e Apulia Film Commission, in ragione del ruolo strategico di quest'ultima svolto a sostegno del settore dell'audiovisivo e del marketing territoriale regionale anche in considerazione della circostanza che in tale modo è possibile potenziare e aumentare l'efficacia e la tempestività degli interventi adottati dal governo regionale per contrastare la crisi, anche con riguardo alla loro comunicazione istituzionale, con il presente provvedimento si propone di approvare il Protocollo d'Intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale.

Tale Protocollo di Intesa mira alla costituzione di forme stabili di collaborazione per la programmazione, l'attuazione ed il monitoraggio di politiche a sostegno del settore dell'industria creativa e culturale pugliese che operi in particolare nella direzione di promuovere azioni di sistema di natura sperimentale nella filiera "industrie culturali e creative nel settore dell'audiovisivo" attraverso l'integrazione

di fondi diversi, al fine di verificarne l'impatto sul sistema economico regionale e promuoverne l'estensione a tutto il settore dell'industria creativa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi delle Leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. n. 12 maggio 2004, n. 7) e dell'art. 4, comma 4 lettera a) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, di concerto con le Assessori allo Sviluppo Economico e al Mediterraneo, cultura e turismo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in base all'articolo 4, comma 4 lettera k della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma, dott. Nicola Fratojanni di concerto con le Assessori allo Sviluppo Economico e al Mediterraneo, cultura e turismo;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e Apulia Film Commission, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;
- di dare mandato al Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione di procedere alle eventuali modificazioni che dovessero rendersi necessarie all'atto della stipula del citato Protocollo di Intesa;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a provvedere alla firma;
- di demandare al Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'innovazione ogni altro adempimento derivante dal presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Protocollo d'Intesa

tra

La Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, on. Nichi Vendola,
ed
Apulia Film Commission, rappresentata dal Presidente, dott. Oscar Iarussi

* * * * *

Le parti,
premessi che

1. L'attuale congiuntura economico – finanziaria, il cui impatto a livello locale è in grado di rallentare sensibilmente il ciclo di espansione dell'economia regionale, ed anzi di determinare fenomeni recessivi, quantomeno nei settori produttivi più esposti alla congiuntura sfavorevole, impone l'individuazione di una strategia tesa a sostenere l'economia regionale;
2. L'unione Europea, già con il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, e con la nuova strategia EU2010, pone l'obiettivo di trasformare l'economia continentale in una *knowledge based economy*, individuando il settore della creatività come scelta strategica per promuovere la "crescita intelligente"; a conferma di questo orientamento strategico, l'Unione Europea ha celebrato nel 2009 l'anno europeo della creatività e ha pubblicato nel 2010 il Libro Verde "Le industrie culturali e creative, potenziale da sfruttare";
3. L'ultimo studio del novembre 2006 della Commissione Europea dimostra come l'ambito culturale sia uno dei volani dello sviluppo e dell'occupazione in Europa, impiegando circa 6 milioni di lavoratori nell'Unione, contribuendo per il 2,6% al PIL dell'UE e rimanendo uno dei principali settori del commercio mondiale in termini di crescita (UNCTAD – Creativity economy report 2008);
4. Il "Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries" dello European Cluster Observatory evidenzia empiricamente un diretto collegamento tra localizzazione dell'industria creativa e sviluppo territoriale, evidenziandone il ruolo centrale, ad esempio, nella costruzione e realizzazione di strategie di marketing territoriale, attraverso il rinnovamento o la creazione dell'immagine complessiva di paesi, regioni o città;
5. La Regione Puglia, nel recente passato, ha già avviato a valere su fondi diversi progetti di valorizzazione del potenziale economico dell'industria creativa, attraverso il supporto organizzativo-tecnico-scientifico dell'Apulia Film Commission, tra gli altri;
6. Per aumentare il grado di efficacia di tali attività occorre strutturare le stesse quali azioni di sistema, capaci di contrastare l'impatto sul sistema economico locale della crisi economica internazionale promuovendone l'organicità e la tempestività e cogliendo appieno il potenziale di indotto economico in grado di generare sul territorio pugliese in termini di produzione di reddito, occupazione, innovazione, circolazione delle idee e realizzazione di scambi e quindi in grado di rafforzare il grado di coesione sociale che costituisce un tipico fattore di protezione e reazione alle congiunture sfavorevoli;
7. Appare particolarmente significativo incentivare le azioni di collaborazione tra Regione Puglia e Apulia Film Commission, in ragione del ruolo strategico di quest'ultima svolto a sostegno del settore dell'audiovisivo e del marketing territoriale regionale anche in considerazione della circostanza che in tale modo è possibile potenziare e aumentare l'efficacia e la tempestività degli interventi adottati dal governo regionale per contrastare la crisi, anche con riguardo alla loro comunicazione istituzionale;

tanto premesso, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2

Oggetto del Protocollo

Con il presente Protocollo le parti intendono istituire un **Tavolo tecnico** congiunto presso l'Area per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione della Regione Puglia per la programmazione, l'attuazione ed il monitoraggio di politiche a sostegno del settore dell'industria creativa e culturale pugliese che operi in particolare nella direzione di promuovere azioni di sistema di natura sperimentale nella filiera "industrie culturali e creative nel settore dell'audiovisivo" attraverso l'integrazione di fondi diversi, al fine di verificarne l'impatto sul sistema economico regionale e promuoverne l'estensione a tutto il settore dell'industria creativa.

Articolo 3

Priorità strategiche regionali

Le parti convengono che l'obiettivo dell'ottimizzazione del potenziale delle "Industrie culturali e creative" coinvolga preliminarmente il sistema pugliese delle PMI, in quanto imprese idonee, per dimensione e propensione, a creare cluster locali di trasferimento orizzontale di competenze nella prospettiva dell'incremento della competitività del sistema imprenditoriale pugliese.

A questo scopo, convengono di declinare a livello locale le priorità strategiche individuate dalla Commissione europea come di seguito riportato:

- Promuovere e riconoscere la specificità dell'industria creativa rispetto agli altri settori dell'economia, ed il particolare ruolo svolto in tale settore dalle PMI;
- Facilitare l'accesso al finanziamento pubblico e privato per le imprese culturali: accesso al credito, fiscalità agevolata, e strumenti finanziari innovativi, come il capitale di rischio, le garanzie e altri strumenti di condivisione del rischio come il crowdfunding e i fondi di garanzia;
- accompagnare le industrie culturali e creative a sviluppare una presenza più forte sul piano mondiale, anche intensificando gli scambi e la mobilità dei prodotti culturali e artistici nella consapevolezza che molti prodotti artistici sono prototipi;
- implementare e consolidare la rete di spazi per la sperimentazione, l'innovazione e l'imprenditorialità nel settore della cultura e della creazione e creazione di poli regionali pubblici per la diffusione della cultura;
- favorire più intense interazioni tra le diverse discipline artistiche e creative, le istituzioni accademiche e scientifiche e le iniziative comuni pubblico-privato a sostegno della sperimentazione artistica;
- soddisfare i fabbisogni di competenze delle industrie culturali e creative, favorendo percorsi di formazione professionale specie per le professionalità più legate all'imprenditorialità ed al management (gestione aziendale, vendita dei prodotti, fund raising, comunicazione, ecc.);
- promuovere il pluralismo e la diversità culturale per l'accesso al mercato di tutti gli attori del settore e l'ampliamento dell'offerta;
- migliorare le condizioni di lavoro di chi opera nel settore;

*Articolo 4***Composizione e compiti del Tavolo tecnico**

Il Gruppo di Lavoro di cui all'art. 2 del presente protocollo di intesa è composto da n. 7 componenti così definiti:

- 1 componente designato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività;
- 1 componente designato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale;
- 1 componente designato dall'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti - Servizio Attività Culturali;
- 1 componente designato da Teatro Pubblico Pugliese;
- 1 componente designato da Apulia Film Commission;
- Il Direttore di Apulia Film Commission;
- Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione con funzioni di coordinatore del Gruppo di Lavoro;

Tale Gruppo di Lavoro, insediato presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione della Regione Puglia, assolve al compito di definire entro 6 mesi dalla firma del presente protocollo un programma di interventi integrato a sostegno della Industria Culturale e Creativa, anche nella sua connessione con le Politiche Giovanili, nel settore dell'audiovisivo, anche attraverso la rilevazione e l'analisi di best practices a livello internazionale, e a svolgere azioni di monitoraggio e valutazione sull'andamento del programma.

Il programma sarà sottoposto agli Assessori alle Politiche Giovanili, alle Attività Culturali ed allo Sviluppo Economico, nonché agli Assessori eventualmente coinvolti dal programma, e da questi – per l'approvazione – alla Giunta Regionale.

Entro 15 giorni dall'insediamento il Gruppo di Lavoro redige un piano operativo di intervento.

*Articolo 5***Iniziative di comunicazione, diffusione e animazione territoriale**

Le parti convengono di dare massimo impulso e massima efficacia al complesso degli interventi attivati in conseguenza della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa.

In conseguenza, le parti stabiliscono di adottare tutte le necessarie iniziative informative che consentano alle strutture regionali, nonché alle imprese di perfezionare la conoscenza dettagliata di tali iniziative e delle loro diverse, specifiche caratteristiche.

Bari, _____

Regione Puglia (Nichi Vendola)

Apulia Film Commission (Oscar Iarussi)

Teatro Pubblico Pugliese (Carmelo Grassi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1697

Modello organizzativo “Gaia” - Modifiche integrative alla deliberazione di giunta regionale n. 1351 del 28/07/2009 e s.m.i. - Razionalizzazione dell’Area politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana

L’Assessore alle Risorse umane, semplificazione, sport, sulla base della proposta del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’amministrazione, riferisce:

Con deliberazione n. 1474 del 22/6/2010 la Giunta regionale ha inteso procedere ad un adeguamento organizzativo progressivo dell’assetto regionale al fine della miglior corrispondenza possibile del modello organizzativo regionale alle deleghe assessorili;

In quest’ottica di progressivo adeguamento si collocano le indicazioni proposte dalla Conferenza di Direzione, consegnate nel verbale n. 12 del 26 maggio 2010, in ordine alle soluzioni concrete sia alla razionalizzazione del sistema organizzativo che al mantenimento del parametro di virtuosità (comma 6 dell’art. 76 della Legge 6 Agosto 2008, n. 133) circa il rapporto dirigenti/personale.

Ciò premesso, la Conferenza di direzione, nella seduta del 16/7/2010, verbale n. 18/2010 indica, tra le necessità prioritarie di adeguamento e razionalizzazione, quelle attinenti l’Area politiche per l’Ambiente, le reti e la qualità urbana e, specificamente, le due strutture di vertice connesse ai trasporti anche in virtù del prossimo collocamento a riposo dei due dirigenti preposti che hanno manifestato la volontà di cessare dal servizio avendo già raggiunto i requisiti prescritti (in atti).

Con quest’atto s’intende, dunque, rivedere le funzioni assegnate ai due Servizi istituiti con deliberazione di Giunta regionale n. 1351 del 28/7/2009 (“Programmazione vie di comunicazione”, “Sistema integrato dei trasporti”) procedendo alla cassazione di entrambi e proponendo (come suggerito nel già citato verbale della Conferenza di Direzione) l’istituzione di due Servizi.

- 1) “Reti ed infrastrutture per la mobilità” dedicato alla pianificazione delle reti di mobilità integrate nel contesto territoriale nonché alla programmazione delle risorse necessarie per la loro realizzazione ed il loro sviluppo e mantenimento. La struttura si occuperebbe, inoltre, nell’ambito di una politica rivolta al miglioramento dei servizi e della qualità ambientale dei contesti urbani, del mantenimento e del potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, della razionalizzazione e dello sviluppo delle infrastrutture e della dotazione dei mezzi ad essi dedicati, dell’integrazione e dell’agevolazione delle tariffe, ma anche dello sviluppo delle politiche alternative all’uso dell’auto, della mobilità ciclabile, della sicurezza stradale e ferroviaria;
- 2) “Verifica e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale” dedicato alla verifica e di efficacia ed efficienza del trasporto pubblico locale, automobilistico e ferroviario, di cui controlla il livello dei servizi, la qualità della risposta alla domanda di trasporto e alle esigenze dell’utenza, nonché le condizioni di confort dei mezzi e la qualità del materiale rotabile.

Le funzioni analitiche dei Servizi sono riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Al fine di assicurare la normale continuità dell’azione amministrativa, l’efficacia del presente atto organizzativo decorrerà dalla data di conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi che s’intende istituire, sulla base della proposta del competente Direttore di Area ai sensi dell’art.18 comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 161.

L’Assessore relatore, quindi, rappresenta alla Giunta Regionale la proposta organizzativa per l’istituzione di due Servizi con le funzioni schematicamente riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, anche ai fini dell’affidamento al Presidente della Giunta regionale dell’emanazione del decreto di formale adozione del modello organizzativo, in applicazione dell’art.42, comma 2 lett. h, dello Statuto della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

“La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della LR n. 7/1997, dell'art.59, co.1, LR 1/2004 e dell'art. 12, co. 1, DPGR 22 febbraio 2008, n. 161.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse umane, semplificazione e sport;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di modificare ed integrare la deliberazione di Giunta regionale n. 1351 del 28/07/2009 e s.m.i.;

2. di cessare, nell'ambito dell'Area politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana i Servizi *Sistema integrato dei Trasporti e Programmazione vie di comunicazione*;
3. di istituire, nell'Area politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana il Servizio *“Reti ed infrastrutture per la mobilità”* e il Servizio *“Verifica e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale”* con l'attribuzione delle funzioni analiticamente descritte nell'allegato sub A);
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace dalla data di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio, come sopra istituito, ai sensi dell'art.18 comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 161;
5. di affidare al Presidente della Giunta regionale l'adozione delle modifiche all'assetto organizzativo conseguente alla cessazione dei servizi riportati nel punto 2. del presente provvedimento e all'istituzione del nuovo servizio regionale secondo l'Allegato A del presente provvedimento, in applicazione dell'art.42, comma 2, lett. h, dello Statuto della Regione Puglia;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di trasmettere copia del presente atto, a cura del Servizio Personale e Organizzazione, alle Organizzazioni sindacali aziendali della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

Area politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana

Servizio “Reti ed infrastrutture per la mobilità”

Funzioni:

- provvede alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e dei suoi Piani Attuativi, predisponendo i documenti tecnici necessari per la loro approvazione e, assieme all'Agenzia Regionale della Mobilità (AREM), cura ed utilizza gli strumenti modellistici di controllo e di previsione atti a garantirne l'attuazione e l'aggiornamento; in coerenza con il Piano, provvede alla programmazione delle risorse necessarie alla sua attuazione, predisponendo e curando i programmi più efficaci per un utilizzo efficiente delle risorse, con particolare riferimento a quelle messe a disposizione dal Programma Operativo dei fondi comunitari;
- programma, in collaborazione con il Servizio Assetto del territorio, gli interventi necessari alla corretta integrazione delle politiche di mobilità con i contesti territoriali attraversati dalle principali reti di trasporto, con particolare riferimento alle aree retroportuali e a quelle situate in prossimità delle stazioni ferroviarie, nonché alle relazioni tra reti infrastrutturali ed insediamenti produttivi significativi; in connessione, inoltre, al tema dei cosiddetti “grandi progetti”, provvede, in coerenza con il Piano dei Trasporti, alla definizione delle più efficaci politiche di organizzazione e distribuzione delle merci (logistica), con particolare riferimento ai porti aeroporti e interporti e alla distribuzione delle merci in area metropolitana o urbana ad alta densità, fornendo idee e soluzioni sui temi della logistica e dell'integrazione tra le reti di trasporto; nell'ambito di tale attività, detta indirizzi per una coerente politica del trasporto locale, curando gli Accordi di Programma connessi alle politiche di investimento, provvedendo ad attribuire risorse finanziarie per i Servizi minimi delle Province ed alla generalità degli Enti locali, nonché alla definizione dei Contratti di servizio delle Società ferroviarie e di trasporto automobilistico ed elicotteristico, portandoli a buon fine e monitorandone gli effetti;
- nell'ambito della più generale politica a favore della cosiddetta “mobilità dolce”, si occupa di sicurezza stradale e ferroviaria, con particolare riferimento alla mobilità urbana e ciclabile; in relazione a tale politica ed in coerenza con il Piano dei Trasporti, partecipa attivamente ai programmi di progettazione europea in argomento, fornendo contributi di indirizzo nella prospettiva di una diffusione generalizzata di politiche alternative all'uso dell'auto e, in collaborazione con il Servizio Ecologia, di politiche per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico e per l'affermazione di pratiche di risparmio energetico; in connessione al tema dei cosiddetti “grandi progetti”, provvede infine, in coerenza con il Piano dei Trasporti, alla definizione delle più efficaci politiche di organizzazione e distribuzione delle merci (logistica), con particolare riferimento alle aree portuali e retroportuali, alla distribuzione delle merci in area metropolitana o urbana ad alta densità, fornendo idee e soluzioni sui temi della logistica e dell'integrazione tra le reti di trasporto.

Servizio “Verifica e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale”

Funzioni:

- cura la verifica di efficacia ed efficienza del trasporto pubblico locale, automobilistico e ferroviario, di cui controlla il livello dei servizi, la qualità della risposta alla domanda di trasporto e alle esigenze dell'utenza, nonché le condizioni di confort dei mezzi e la qualità del materiale rotabile.
- provvede agli interventi necessari alla corretta integrazione delle politiche di mobilità con i contesti locali attraversati dalle principali reti di trasporto.
- provvede alla verifica degli orari, all'efficienza della bigliettazione e della intermodalità;
- provvede alla verifica delle condizioni di confort e della pulizia dei mezzi e degli ambienti di lavoro.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1698

Cont. n. 1357/07/TO - Tar Lecce - Fase cautelare - Giannuzzi Luigi altri c/ Regione Puglia - Competenze professionali Avv. Francesco Flascassovitti. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- "con deliberazione n. 1447 del 18/09/2007 la G.R. ratificava l'incarico defensionale conferito dal Presidente della G.R. in data 16.4.2007 all'avv. Francesco Flascassovitti; - con il medesimo atto la G.R. rinviava a successivo provvedimento dirigenziale, da adottarsi entro il 31.12.2007, l'atto di impegno e liquidazione dell'acconto fissato in euro 1.000,00; - l'atto di impegno e liquidazione dell'acconto non veniva adottato entro lo stesso esercizio finanziario;
- medio tempore, il giudizio cautelare si concludeva giusta Ord.n. 462/07 e il prefato legale chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando apposita specifica;
- l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato nella somma di euro 17.813,90 (al lordo della ritenuta) l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'avv. Flascassovitti;
- si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonchè alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, demandando all'avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'avv. Francesco Flascassovitti";

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda:

- al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, Avv. Francesco Flascassovitti, ammontante ad euro 17.813,90, ed alla connessa

variazione del bilancio-esercizio 2010, per la copertura finanziaria del suddetto debito, sulla base della richiesta presentata dal prefato legale e della rideterminazione ex officio legata alle risultanze istruttorie degli atti in fascicolo;

- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 27 Dicembre 2002 n.289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 e S.M.I.

- Al finanziamento della spesa, quantificata in euro 17.813,90 sulla base della verifica della parcella presentata dall'avv. Flascassovitti e dell'esito della conseguente istruttoria preliminare svolta, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1318 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) del bilancio regionale;
- All'impegno della spesa, liquidazione e pagamento entro il limite dell'importo di euro 17.813,90 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1318;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. /797 art. 4 comma 4, lett. K e della D.G.R. n.3261 del 28.7.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:

1. di confermare quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Francesco Flascassovitti in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dallo stesso espletato dinanzi al Tar Lecce nel giudizio in oggetto, ammontante ad euro 17.813,90;
3. di provvedere al finanziamento della spesa di euro 17.813,90, occorrente per il pagamento all'Avv. Francesco Flascassovitti delle suddette competenze professionali, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere entro giorni dieci il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. n. 35/2009;
5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di demandare all'Avvocato Coordinatore gli adempimenti rivenienti dall'art.23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n.289;
7. di dare atto che alla liquidazione e pagamento della parcella si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, redatta sulla scorta delle risultanze istruttorie del procedimento di liquidazione;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1701

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo della Comunicazione dell'Editoria, dell'Industria Grafica e Cartotecnica (DIALOGOI).

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione tecnologica e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue.

1. Con la Legge Regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e s.m.i., recante norme in materia di "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi", la Regione Puglia ha definito la nozione di distretto, ha disciplinato le procedure di riconoscimento ed ha specificato l'ambito di attività di tali aggregati di imprese da ritenersi rilevante per le politiche pubbliche regionali.
2. I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento nell'ambito della programmazione economica regionale (art.2, comma 3 L.R. 23/2007).
3. La Regione concorre alla realizzazione dei Programmi dei Sviluppo dei distretti produttivi riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo, la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente (art.9, commi 1,2).
4. A seguito di istanza di riconoscimento da parte del Nucleo Promotore (nota n. AOO_044 del 01.09.2010), la cui istruttoria si è conclusa con esito favorevole, con D.G.R. n. 1834 del 06/10/2009 è avvenuto il primo riconoscimento

del “ Distretto Produttivo della Comunicazione dell’Editoria, dell’Industria Grafica e Cartotecnica (DIALOGOI)”.

5. In data 04/03/2010 il Presidente del Comitato di Distretto ha presentato istanza di riconoscimento definitivo con allegato il Programma di Sviluppo al Servizio Ricerca e Competitività ai sensi dell’art.8 L.23/2007, corredato delle schede di sottoscrizione e del Regolamento interno di funzionamento.
6. Ricevuto il parere positivo da parte della Provincia di competenza (prot.n.AOO_158 -14664 del 14/04/10), si è intrapresa la fase di valutazione del Programma di Sviluppo.
7. In data 30/06/2010 il NTV ha espresso parere positivo relativamente al Programma di Sviluppo del Distretto Produttivo della Comunicazione dell’Editoria, dell’Industria Grafica e Cartotecnica (DIALOGOI) che si fonda su una approfondita ed articolata analisi di contesto e su una puntuale ricostruzione delle relazioni tra le varie componenti della filiera. L’analisi è corredata da una interessante valutazione delle esperienze dei distretti italiani riconducibili alla filiera dell’editoria. Da tale analisi si diparte una corretta individuazione delle criticità ed opportunità delle imprese e la definizione di una visione generale, di obiettivi generali (4, chiamati pilastri), obiettivi strategici (2), specifici (5) e delle relative 8 azioni di sviluppo della filiera a cui sono connessi gli 8 progetti proposti. Tutti coerenti e congrui con le finalità della legge e con l’analisi effettuata.
8. I Progetti contenuti nel Programma di Sviluppo s’intendono a titolarità del Distretto Produttivo proponente.
9. Il Regolamento di funzionamento del Distretto in parola sarà oggetto di un supplemento di istruttoria e verrà approvato con Atto Dirigenziale, sentito il Nucleo Tecnico di Valutazione.
10. Sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 23/2007, l’Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica riferisce alla

Giunta che il Programma di Sviluppo appare ammissibile.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Economico;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività che attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare l’ammissibilità del Programma di Sviluppo presentato dal Distretto Produttivo della Comunicazione dell’Editoria, dell’Industria Grafica e Cartotecnica (DIALOGOI), tenendo conto che i Progetti contenuti nello stesso s’intendono a titolarità del Distretto proponente;
- di procedere al riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo della Comunicazione del-

l'Editoria, dell'Industria Grafica e Cartotecnica (DIALOGOI), alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007;

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività a procedere all'approvazione del Regolamento di funzionamento del Distretto Produttivo, sentito il parere del Nucleo Tecnico di Valutazione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1702

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo Lapideo Pugliese.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione tecnologica e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue.

1. Con la Legge Regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e s.m.i., recante norme in materia di "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi", la Regione Puglia ha definito la nozione di distretto, ha disciplinato le procedure di riconoscimento ed ha specificato l'ambito di attività di tali aggregati di imprese da ritenersi rilevante per le politiche pubbliche regionali.
2. I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento nell'ambito della programmazione economica regionale (art.2, comma 3 L.R. 23/2007).
3. La Regione concorre alla realizzazione dei Programmi dei Sviluppo dei distretti produttivi riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo, la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente (art.9, commi 1,2).
4. A seguito di istanza di riconoscimento da parte del Nucleo Promotore (nota n. 38/A/7807 del 27.10.2008), la cui istruttoria si è conclusa con esito favorevole, con D.G.R. n. 2406 del 10/12/2008 è avvenuto il primo riconoscimento del "Distretto Produttivo Lapideo Pugliese".
5. In data 30/09/2009 il Presidente del Comitato di Distretto ha presentato istanza di riconoscimento definitivo con allegato il Programma di Sviluppo al Servizio Ricerca e Competitività (acquisita con prot. n.AOO_04412208 del 02/10/2009) ai sensi dell'art.8 L.23/2007, corredato delle schede di sottoscrizione e del Regolamento interno di funzionamento.
6. In data 13/11/2009 (prot. n.AOO_044-14207) sono state consegnate integrazioni alle precedenti sottoscrizioni del Programma di Sviluppo.
7. Decorsi i 30 gg. previsti dal comma 3 art. 8 L.R. 23/2007 senza che sia stato reso il parere da parte della Provincia di competenza, si è intrapresa la fase di valutazione del Programma di Sviluppo.
8. In data 21/12/2009, il Servizio Ricerca e Competitività ha trasmesso la nota di richiesta di integrazione (prot. AOO_044-15640) del Programma di Sviluppo e di invito ad un incontro formale con il NTV per discuterne dettagliatamente.
9. In data 27/01/2010 (prot. n. AOO_158-663) il Presidente del Comitato di Distretto ha trasmesso una nuova versione del Programma di Sviluppo.
10. In data 01/02/2010 (prot.n.AOO_158-740) sono state sanate le carenze formali.

11. In data 01/03/2010 il Nucleo Tecnico di Valutazione ha evidenziato che la revisione del Programma di Sviluppo non appare rispondente alle indicazioni emerse nella riunione del giorno 13/01/2010.
12. In data 02/03/2010 (prot.n. AOO_158-1751) il Servizio Ricerca e Competitività ha inoltrato al Presidente del Comitato di Distretto l'invito ad un ulteriore incontro con il NTV.
13. In data 17/03/2010 (prot.n.AOO_158-2409) sono state inoltrate ulteriori sottoscrizioni del Programma di Sviluppo.
14. In data 30/03/2010 (prot.n. AOO_158-3633 del 19/04/2010) il Presidente del Comitato ha trasmesso la versione definitiva del Programma di Sviluppo, in adeguamento alle indicazioni emerse nella riunione del giorno 09/03/2010.
15. In data 30/06/2010 il NTV ha espresso parere positivo relativamente al Programma di Sviluppo del Distretto Produttivo "Distretto Lapideo Pugliese" che mostra nel complesso un buon grado di coerenza tra analisi di contesto, obiettivi e progetti da realizzare. L'analisi di contesto è opportunamente corredata dall'approfondimento delle caratteristiche produttive e merceologiche dei comprensori estrattivi pugliesi e da una attenta ricostruzione dei segmenti della filiera lapidea e delle principali esigenze delle imprese del distretto. Le connesse azioni e gli 11 progetti sono nel complesso coerenti ed appropriati alle finalità individuate.
16. I Progetti contenuti nel Programma di Sviluppo s'intendono a titolarità del Distretto Produttivo proponente.
17. Il Regolamento di funzionamento del Distretto in parola sarà oggetto di un supplemento di istruttoria e verrà approvato con Atto Dirigenziale, sentito il Nucleo Tecnico di Valutazione.
18. Sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 23/2007, l'Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica riferisce alla Giunta che il Programma di Sviluppo appare ammissibile.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Economico;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività che attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare l'ammissibilità del Programma di Sviluppo presentato dal Distretto Produttivo Lapideo Pugliese, tenendo conto che i Progetti contenuti nello stesso s'intendono a titolarità del Distretto proponente;
- di procedere al riconoscimento definitivo del Distretto della Distretto Produttivo Lapideo Pugliese, alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Ricerca

e Competitività a procedere all'approvazione del Regolamento di funzionamento del Distretto Produttivo, sentito il parere del Nucleo Tecnico di Valutazione;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1703

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo del Legno e Arredo.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione tecnologica e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue.

1. Con la Legge Regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e s.m.i., recante norme in materia di "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi", la Regione Puglia ha definito la nozione di distretto, ha disciplinato le procedure di riconoscimento ed ha specificato l'ambito di attività di tali aggregati di imprese da ritenersi rilevante per le politiche pubbliche regionali.
2. I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento nell'ambito della programmazione economica regionale (art. 2, comma 3 L.R. 23/2007).
3. La Regione concorre alla realizzazione dei Programmi di Sviluppo dei distretti produttivi riservando a essi quote di azioni e misure pre-

viste dalla legislazione regionale vigente. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo, la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente (art. 9, commi 1,2).

4. A seguito di istanza di riconoscimento da parte del Nucleo Promotore (nota n. 38/A/1641 del 28.2.2008), la cui istruttoria si è conclusa con esito favorevole, con D.G.R. n. 1235 del 08/07/2008 è avvenuto il primo riconoscimento del "Distretto Produttivo del Legno e Arredo".
5. In data 30/09/2009 il Presidente del Comitato di Distretto ha presentato istanza di riconoscimento definitivo con allegato il Programma di Sviluppo al Servizio Ricerca e Competitività (acquisita con prot. n.AOO_04412748 del 09/10/09) ai sensi dell'art. 8 L. 23/2007, corredato delle schede di sottoscrizione e del Regolamento interno di funzionamento.
6. In data 15/10/2009 sono state presentate integrazioni alla precedente documentazione (prot. n.AOO_04413326 del 22/10/09).
7. Ricevuto il parere positivo da parte della Provincia di competenza (prot. n. AOO_044-14663 del 25/11/09), si è intrapresa la fase di valutazione del Programma di Sviluppo.
8. In data 16/12/2009, il Servizio Ricerca e Competitività ha trasmesso la nota di richiesta di integrazione (prot. AOO_044-15473) del Programma di Sviluppo e di invito ad un incontro formale con il NTV per discuterne dettagliatamente.
9. In data 18/02/2010 (prot. n. AOO_158-1400) il Presidente del Comitato di Distretto ha trasmesso una nuova versione del Programma di Sviluppo.
10. In data 01/03/2010 il Nucleo Tecnico di Valutazione ha evidenziato che la revisione del Programma di Sviluppo non appare rispondente alle indicazioni emerse nella riunione del giorno 21/12/2009.

11. In data 02/03/2010 (prot.n. AOO_158-1755) il Servizio Ricerca e Competitività ha inoltrato al Presidente del Comitato di Distretto l'invito ad un ulteriore incontro con il NTV.
12. In data 19/03/2010 (prot.n.AOO_158-2588 del 23/03/2010) il Presidente del Comitato ha trasmesso la versione definitiva del Programma di Sviluppo, in adeguamento alle indicazioni emerse nella riunione del giorno 09/03/2010.
13. In data 30/06/2010 il NTV ha ritenuto ha espresso parere positivo relativamente al programma di Sviluppo del Distretto Produttivo Legno Arredo della Puglia, che risulta corredato da una buona analisi dello scenario concorrenziale e della posizione competitiva del comparto pugliese. Un interessante approfondimento è destinato ai modelli organizzativi prevalenti nella filiera e all'individuazione dei suoi punti di forza e di debolezza. L'individuazione degli obiettivi generali (5) e specifici (37), nonché la definizione delle principali azioni da intraprendere (15) risulta sufficientemente chiara.
14. I Progetti contenuti nel Programma di Sviluppo s'intendono a titolarità del Distretto Produttivo proponente.
15. Il Regolamento di funzionamento del Distretto in parola sarà oggetto di un supplemento di istruttoria e verrà approvato con Atto Dirigenziale, sentito il Nucleo Tecnico di Valutazione.
16. Sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 23/2007, l'Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica riferisce alla Giunta che il Programma di Sviluppo appare ammissibile.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Economico;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività che attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare l'ammissibilità del Programma di Sviluppo presentato dal Distretto Produttivo del Legno e Arredo, tenendo conto che i Progetti contenuti nello stesso s'intendono a titolarità del Distretto proponente;
- di procedere al riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo del Legno e Arredo, alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività a procedere all'approvazione del Regolamento di funzionamento del Distretto Produttivo, sentito il parere del Nucleo Tecnico di Valutazione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1704

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo della filiera Moda Puglia.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione tecnologica e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue.

1. Con la Legge Regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e s.m.i., recante norme in materia di "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi", la Regione Puglia ha definito la nozione di distretto, ha disciplinato le procedure di riconoscimento ed ha specificato l'ambito di attività di tali aggregati di imprese da ritenersi rilevante per le politiche pubbliche regionali.
2. I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento nell'ambito della programmazione economica regionale (art.2, comma 3 L.R. 23/2007).
3. La Regione concorre alla realizzazione dei Programmi dei Sviluppo dei distretti produttivi riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo, la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente (art. 9, commi 1,2).
4. A seguito di istanza di riconoscimento da parte del Nucleo Promotore (nota n. 38/A/8015 del 06.11.2008), la cui istruttoria si è conclusa con esito favorevole, con D.G.R. n. 2408 del 10/12/2008 è avvenuto il primo riconoscimento del "Distretto Produttivo della filiera Moda Puglia".
5. In data 30/09/2009 il Presidente del Comitato di Distretto ha presentato istanza di riconoscimento definitivo con allegato il Programma di Sviluppo al Servizio Ricerca e Competitività ai sensi dell'art. 8 L. 23/2007, corredato delle schede di sottoscrizione e del Regolamento interno di funzionamento.
6. Ricevuto il parere positivo da parte della Provincia di competenza (prot. n. AOO_044-14664 del 25/11/09), si è intrapresa la fase di valutazione del Programma di Sviluppo.
7. In data 16/12/2009, il Servizio Ricerca e Competitività ha trasmesso la nota di richiesta di integrazione (prot. AOO_044-15472) del Programma di Sviluppo e di invito ad un incontro formale con il NTV per discuterne dettagliatamente.
8. In data 12/02/2010 (prot. n. AOO_158-1206) il Presidente del Comitato di Distretto ha trasmesso una nuova versione del Programma di Sviluppo.
9. In data 01/03/2010 il Nucleo Tecnico di Valutazione ha evidenziato che la revisione del Programma di Sviluppo non appare rispondente alle indicazioni emerse nella riunione del giorno 21/12/2009.
10. In data 02/03/2010 (prot. n. AOO_158-1752) il Servizio Ricerca e Competitività ha inoltrato al Presidente del Comitato di Distretto l'invito ad un ulteriore incontro con il NTV.
11. In data 06/04/2010 (prot.n. AOO_158-0003020) il Presidente del Comitato ha trasmesso la versione definitiva del Programma di Sviluppo, in adeguamento alle indicazioni emerse nella riunione del giorno 09/03/2010.
12. In data 30/06/2010 il NTV ha espresso parere positivo relativamente al Programma di Sviluppo del Distretto Produttivo della Filiera Moda Puglia che si presenta sufficientemente articolato e motivato. L'analisi di contesto approfondisce la composizione dei segmenti che compongono la filiera, mentre la sezione

dedicata ai punti di forza e debolezza risulta appropriata. Nel complesso, la scansione dei quattro obiettivi generali, dei 19 obiettivi specifici, delle quattro azioni e dei relativi 13 progetti, copre i vari campi di intervento necessari al rafforzamento della filiera della moda pugliese.

13. I Progetti contenuti nel Programma di Sviluppo s'intendono a titolarità del Distretto Produttivo proponente.
14. Il Regolamento di funzionamento del Distretto in parola sarà oggetto di un supplemento di istruttoria e verrà approvato con Atto Dirigenziale, sentito il Nucleo Tecnico di Valutazione.
15. Sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 23/2007, l'Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica riferisce alla Giunta che il Programma di Sviluppo appare ammissibile.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Economico;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività che attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare l'ammissibilità del Programma di Sviluppo presentato dal Distretto Produttivo della filiera Moda Puglia, tenendo conto che i Progetti contenuti nello stesso s'intendono a titolarità del Distretto proponente;
- di procedere al riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo della filiera Moda Puglia, alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività a procedere all'approvazione del Regolamento di funzionamento del Distretto Produttivo, sentito il parere del Nucleo Tecnico di Valutazione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1705

Deliberazione di Giunta regionale n° 1309 del 3 giugno 2010, avente per oggetto: "D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m. e i. - D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni - Disp. organ.tive in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi". - Rettifica ed integrazione.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Fun-

zionario Ing. Angelo Lobefaro, responsabile della A.P. "Referente rischio sismico" e dal Funzionario, responsabile della A.P. Raccordo funzionale e organizzativo, Dott. Domenico De Giosa, confermata dal Dirigente del Servizio LL.PP., Ing. Francesco Bitetto, Dirigente "ad interim" dell'Ufficio Sismico e geologico, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con Deliberazione n° 1309 del 3 giugno 2010, avente per oggetto: "D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m. e i. - D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni - Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi", ha disposto:

"di approvare le disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di denuncia dei lavori relativi a progetti riguardanti "opere minori" e gli ulteriori chiarimenti interpretativi assunti, nonché l'allegato documento tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, al fine anche di adeguare ed uniformare sul territorio regionale il previsto regime, ai sensi del D.P.R. 380/01, e s. m. e i."

La suddetta Deliberazione di Giunta regionale è stata oggetto di pubblicazione sul BURP n° 104/2010, a seguito della quale si è potuto rilevare che il testo adottato contiene un errato riferimento al D.P.R. 380/01, in luogo del D.P.R. 328/01. Pertanto, il documento tecnico allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n° 1309/2010, nella parte descrittiva relativa alla Relazione Geologica e Geotecnica, deve necessariamente essere riscritto nella formulazione come di seguito riportata:

"RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA

La redazione delle relazioni geologica e geotecnica, con le relative indagini, è **obbligatoria** in tutti i casi di nuove costruzioni; la redazione della relazione geologica non è obbligatoria per gli interventi riconducibili al punto 8.4.3 del D.M. 14.01.2008;

non è obbligatoria la redazione della relazione geotecnica per gli interventi di cui al punto precedente che non prevedono interventi sulle strutture di fondazione o interventi che non modificano il rap-

porto sulle sollecitazioni tra le stesse ed il terreno di sedime.

Ai sensi del D.P.R. 328/01 la competenza della relazione geologica è esclusiva del geologo iscritto all'ordine professionale, mentre la competenza della relazione geotecnica è del progettista delle strutture, che può avvalersi dell'apporto del geologo. Ai sensi del punto 6.2.2, comma 6, del D.M. 14.01.2008 è responsabilità del progettista (delle strutture) la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica".

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 771 del 29/06/2010 (BURP n° 113 dell'1/07/2010) il termine di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di edilizia sismica da parte del Sistema delle AA.LL. (Province - Comuni), di cui al primo comma dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 177/2010, risulta differito al 1° gennaio 2011.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S. M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97;

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente responsabile del Servizio LL.PP., e "ad interim" dell'Ufficio Sismico e geologico, e dal Funzionario responsabile della A.P. Referente rischio sismico e dal Funzionario responsabile della A.P. Raccordo funzionale e organizzativo, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la rettifica e l'integrazione al documento tecnico allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n° 1309 del 3/06/2010, così come in narrativa al presente provvedimento riportato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 co. 1, lett. a) e b) della L. R. 12.04.1994 n° 13, dandone urgente informativa sul sito internet istituzionale **www.regione.puglia.it**.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1707

Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro dei Comuni di Lecce, Lizzanello e Vernole (LE) denominata "Le Filare". Riperimetrazione e rinnovo concessione.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Premesso:

che gli artt. 9, comma 10, e 17 della L.R. n.27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009 e pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);

che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) "Aziende Faunistico Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);

che l'A.F.V. "Le Filare" è stata istituita in forma definitiva con DPGR n. 799 del 07.09.1989, rettificato dal DPGR n. 517 del 03.09.90 e successivo n. 502 del 15.02.1992, dalla DGR n. 5816/1995, per una superficie di Ha 1382,00 nonché riperimetrata con DGR n. 1789/2007, portando la superficie aziendale ad Ha 1416 circa;

che il Sig. Danilo Rollo, in qualità di concessionario dell'AFV "Le Filare", con note del 06.03.2009 e del 28.05.2009 ha richiesto la riperimetrazione dell'Azienda per una diminuzione complessiva di Ha 47.75.58, secondo l'allegata cartografia ed a seguito di disdette di adesione di proprietari di terreni, agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale;

che con le predette note il Sig. Danilo Rollo ha trasmesso la documentazione relativa alla riperimetrazione dell'Azienda, giusto quanto previsto dall'art.7 comma 7 del R.R. n. 4/2000;

che la Provincia di Lecce, competente per territorio, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio provinciale nella seduta del 05.11.2009, ha trasmesso il proprio parere favorevole, sulla richiesta di riperimetrazione dell'Azienda formulata dal Sig. Danilo Rollo, al Servizio Caccia e Pesca regionale, per il seguito di competenza, giusta nota prot.n. 91418 del 19.11.2009;

che l'ISPRA (ex INFS), con nota prot.n. 5383/T-B83 A del 22.02.2010, ha espresso il proprio parere tecnico sulla riperimetrazione dell'Azienda;

che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, nella seduta del 11.05.2010, ha espresso il proprio parere favorevole, a maggioranza, alla riperimetrazione della succitata A.F.V., in considerazione della documentazione agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale, nonché alla luce dei relativi pareri della Provincia di Lecce e dell'INFS;

che, inoltre, il concessionario dell'Azienda in parola, Sig. Danilo Rollo, con la succitata propria nota del 06.03.2009, ha richiesto anche il rinnovo della concessione dell'A.F.V., ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000, in scadenza il 06.09.2009.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 4/2000.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di concedere l'autorizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, alla ripermetrazione

dell'A.F.V. denominata "Le Filare" sita in agro del comune di Lecce, Lizzanello e Vernole per una diminuzione dell'estensione della superficie di Ha 47.75.38, secondo i confini e la delimitazione di cui all'allegata cartografia (stralcio copia originale), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- Di affidare al Sig. Danilo Rollo, residente in Lecce alla via E Personè n. 20., l'autorizzazione alla ripermetrazione della A.F.V. di che trattasi, portando la sua superficie ad un totale di Ha 1368.24.42 circa;
- Che la suddetta autorizzazione è subordinata all'osservanza da parte del Concessionario di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 4/2000;
- Di considerare la concessione dell'Azienda rinnovata sino al 06.09.2014 ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000;
- Di dare mandato alla Provincia di Lecce, competente per territorio, a provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 4/2000;
- Di pubblicare il presente atto sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Lecce ed al Sig. Danilo Rollo via E. Personè n. 20 -73100 Lecce per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1708

Istituzione della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 11.87.95 sita in agro del Comune di Brindisi (BR) - località "Nicoletto". Concessione.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Premesso:

che gli artt. 9 -comma 10 -e 18 della L.R. n.27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale 1999/2003, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009 e pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

che con delibera n.1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n. 5 del 28.12.2000: " Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica", pubblicato sul BURP n.01 del 3 gennaio 2001;

che il Sig. Lorenzini Attilio, in qualità di Presidente della Sezione comunale ANLC "Canapiglia 2006" di Brindisi, ha richiesto l'istituzione di una Zona Addestramento Cani di tipo "B" in agro del Comune di Brindisi - località "Nicoletto", per una estensione complessiva di Ha 11.87.95 - Fg. 153, partt. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 127, 169 e 213;

che la Provincia di Brindisi, con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 26.01.2010, ha espresso all'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari, per il seguito di competenza, il proprio parere favorevole, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio provinciale ed atteso che la Zona rientra nel 4% del territorio agro-silvo-pastorale della Provincia di Brindisi;

Che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, nella seduta del 11.05.2010, ha espresso parere favorevole, a maggioranza, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del R.R. n. 5/2000.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettera K) , della L.R. n.7/97 e dell'art.3 - comma 3 del R.R. n.5/2000.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di istituire, ai sensi del R.R. n. 5/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente richiamate e riportate, la Z.A.C. di tipo "B" sita in agro del Comune di Brindisi - località "Nicoletto", per una estensione di Ha 11.87.95 secondo i confini e le delimitazioni di cui all'allegata cartografia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e precisamente dal Fg. 153 partt. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 127, 169 e 213;
- Di concedere al Sig. Lorenzini Attilio, in qualità

- di Presidente della Sezione comunale ANLC di Brindisi, la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- Di dare mandato alla Provincia di Brindisi, competente per territorio, di provvedere, per il seguito di competenza, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 27/98 e R.R. n. 5/2000;

- Di pubblicare il presente atto sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Brindisi ed al Sig. Lorenzini Attilio, Via Perrino, n. 32/F - 72100 Brindisi, per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ZONE PER L'ADDESTRAMENTO,
L'ALLENAMENTO E LE GARE CINOFILE
(Z.A.C.) - L.R. N. 27/98 art. 18 - Piano
faunistico-venatorio-regionale art. 5
Regolamento della Provincia di Brindisi n.

Agro di Brindisi
Località "Nicolette"


Richiedente: Associazione razionale libera caccia
Sezione Comunale di Brindisi
Canappigia 2006

Foglio n° 153
Particelle n° 75-76-127-78-77-79-80-169-81-213AA

Superficie catastale complessiva Ha 11,67,95



scala: 1:4000



20 OTT 2009
Stampa circolare con firma e dati catastali

Per Visura
CATASTO
Ufficio Provinciale di Brindisi
Prot. n. Br0244434/2009

Scala originale: 1:4000
Dimensione cartacea: 1852.600 x 1104.000 metri

1974/1975
A.C. FIORINS

E-18700

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1709

L.R. n.20 del 1999 e L.R. n. 14 del 2001, art. 43. Approvazione atti di alienazione a prezzo determinato dalla Agenzia del Territorio di immobili ex ERSAP. - Atti dirigenziali n. 203 del 2008 e nn. 112-199-235-237 del 2010.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente ad interim dello stesso Servizio, riferisce quanto segue:

- Con Legge Regionale n.9/93, art.35 e seguenti è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- Con Legge Regionale n.18 del 04/07/1997 sono state disciplinate le procedure di liquidazione del soppresso E.R.S.A.P.;
- Con Legge Regionale n.5 del 1999 è stato istituito il Settore Riforma Fondiaria -Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;
- Con Legge Regionale n°20 del 30/06/1999 sono state meglio indicate le procedure di dismissione dei beni immobili della Riforma Fondiaria;
- Con D.G.R. n. 1351 del 28/07/09 e successivo D.P.G.R.n. 787 del 30/07/09 è stata modificata la denominazione del SERVIZIO RIFORMA FONDIARIA - UFFICIO STRALCIO in SERVIZIO RIFORMA FONDIARIA.

Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria adottate con Deliberazione n.3985 del 28/10/1998, configurano quali atti di straordinaria amministrazione i provvedimenti di alienazione di beni di cui alla Legge Regionale n.20 del 30/06/1999 art.13, così come sostituito dall'art.43 della L.R.n.14 - 2001, prevedono che a tali atti di alienazione provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria (Legge Regionale 5/99), con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta tramite l'Assessorato compe-

tente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della Legge 18/97.

La LR. 27/95 all'art.24 dispone, che i beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle LL.RR. ovvero nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o per altro uso pubblico. E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale dichiari preliminarmente la non fruibilità dei beni sotto elencati.

In attuazione delle richiamate direttive:

PROVINCIA DI BRINDISI

- con atto dirigenziale n. 203 del 16/04/08 è stato determinato di alienare in favore dei sig.ri SILVESTRI GIANCARLO e FIORELLI DOMENICA LUCIA un'area edificata di mq. 360 circa sita agro di Tochiarolo riportato nel N.C.T. al fg.5 part.IIa 1538/parte, oltre la comproprietà di circa mq.66 della strada condominiale (p.IIa 1711 di ha. 0.28.30) di collegamento alla via pubblica, al prezzo complessivo di euro 7.006,86, salvo conguaglio, **comprensivo** dei canoni pregressi aggiornati all'attualità, oneri e spese relativi alla definizione della pratica quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi -In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.178 /C.T.C. del 16.04.08 agli atti del Servizio
- con atto dirigenziale n. 199 del 13/05/10 è stato determinato di alienare in favore della sig.ra OGGIANO MARINO un'area parzialmente edificata di mq. 1.685,00 circa sita agro di Brindisi riportato nel N.C.T. al fg.6 part.IIa 786, al prezzo complessivo di euro 27.208,55, salvo conguaglio, **comprensivo** dei canoni pregressi aggiornati all'attualità, oneri e spese relativi alla definizione della pratica quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi -In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.152 /C.T.C. del 10.05.10 agli atti del Servizio.

PROVINCIA DI FOGGIA

- con atto dirigenziale n. 235 del 31.05.10 è stato

determinato di alienare, in favore della sig.ra DI CATALDO ANNA MARIA, il terreno, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, sito in località Caporale agro di Cagnano Varano, riportato nel N.C.T. al fg.1 part.lla 1416, al prezzo complessivo di euro **8.937,00, comprensivo** dei canoni pregressi aggiornati all'attualità, oneri e spese relativi alla definizione della pratica, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia -In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.173 /C.T.C. del 27.5.10 agli atti del Servizio.

PROVINCIA DI LECCE

- con atto dirigenziale n. 112 del 09.03.10 è stato determinato di alienare, in favore della sig.ra SERAFINO WILMA, il terreno edificato, sito in località Rauccio agro di Lecce, riportato nel N.C.T. al fg.12 part.lla 2664, al prezzo complessivo di euro **4.394,04**, comprensivo del deposito cauzionale, di canoni d'uso arretrati e rimborso spese di sopralluogo, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce-In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.81 /C.T.C. del 09.03.10 agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 237 del 31.05.10 è stato determinato di alienare, in favore dei sig.ri MIGLIETTA ANANIA, GIUSEPPINA E TONINO il terreno edificato, sito in località Provenzali agro di Lecce, riportato nel N.C.T. al fg.12 part.lla 2677, al prezzo complessivo di euro **10.450,75**, comprensivo del deposito cauzionale, di canoni d'uso arretrati e rimborso spese di sopralluogo, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce-In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.171 /C.T.C. del 27.05.10 agli atti del Servizio.

In relazione a quanto precede, si propone di approvare le elencate Determinazioni Dirigenziali di alienazione essendo state disposte conformemente alle direttive emanate in materia di immobili della Riforma e nel rispetto della normativa disciplinante le cessioni di che trattasi.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.N.28/01 e S.M. e I.”

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata a carico del bilancio regionale.

Si provvederà all'accertamento di entrata dell'importo di euro **57.997,20** con successivi atti, nel momento in cui si provvederà alla stipula dell'atto notarile di alienazione dei beni innanzi riportati.

TUTTO CIÒ PREMESSO;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4° lettera k) della L.R.7/97 e in quanto espressamente previsto dalla L.R.20/99 e art. 43 della L.R. 14/2001.

LA GIUNTA

UDITA e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa;
- di dichiarare, ai sensi dell'art.24 della L.27/95, 2° comma, la non fruibilità dei beni, di cui al presente atto, per esigenze proprie o per altro uso pubblico;

- di approvare i seguenti atti dirigenziali:

- n. 203 del 16/04/08 con cui è stato determinato di alienare in favore dei sig.ri SILVESRTI GIANCARLO e FIORELLI DOMENICA LUCIA un'area edificata di mq. 360 circa sita agro di Tochiarolo riportata nel N.C.T. al fg.5 part.lla 1538/parte, oltre la comproprietà di circa mq.66 della strada condominiale (p.lla 1711 di ha. 0.28.30) di collegamento alla via pubblica, al prezzo complessivo di euro 7.006,86, salvo conguaglio, **comprensivo** dei canoni pregressi aggiornati all'attualità, oneri e spese relativi alla definizione della pratica quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi -In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.178 /C.T.C. del 16.04.08 agli atti del Servizio
- n. 199 del 13/05/10 con cui è stato determinato di alienare in favore della sig.ra OGGIANO MARINO un'area parzialmente edificata di mq. 1.685,00 circa sita agro di Brindisi riportata nel N.C.T. al fg.6 part.lla 786, al prezzo complessivo di euro 27.208,55, salvo conguaglio, **comprensivo** dei canoni pregressi aggiornati all'attualità, oneri e spese relativi alla definizione della pratica quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi -In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.152 /C.T.C. del 10.05.10 agli atti del Servizio
- n. 235 del 31.05.10 con cui è stato determinato di alienare, in favore della sig.ra DI CATALDO ANNA MARIA, il terreno, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, sito in località Caporale agro di Cagnano Varano, riportata nel N.C.T. al fg.1 part.lla 1416, al prezzo complessivo di euro **8.937,00**, **comprensivo** dei canoni pregressi aggiornati all'attualità, oneri e spese relativi alla definizione della pratica, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.173 /C.T.C. del 27.5.10 agli atti del Servizio;

- n. 112 del 09.03.10 con cui è stato determinato di alienare, in favore della sig.ra SERAFINO WILMA, il terreno edificato, sito in località Rauccio agro di Lecce, riportato nel N.C.T. al fg.12 part.lla 2664, al prezzo complessivo di euro **4.394,04**, comprensivo del deposito cauzionale, di canoni d'uso arretrati e rimborso spese di sopralluogo, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce-In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.81 /C.T.C. del 09.03.10 agli atti del Servizio;
- n. 237 del 31.05.10 con cui è stato determinato di alienare, in favore dei sig.ri MIGLIETTA ANANIA, GIUSEPPINA E TONINO il terreno edificato, sito in località Provenzali agro di Lecce, riportato nel N.C.T. al fg.12 part.lla 2677, al prezzo complessivo di euro **10.450,75**, comprensivo del deposito cauzionale, di canoni d'uso arretrati e rimborso spese di sopralluogo, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce-In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.171 /C.T.C. del 27.05.10 agli atti del Servizio.

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 1715

Regime transitorio per l'ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti. Proroga termini.

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata di concerto tra il Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica e il Servizio Ecologia e confermata dai

rispettivi Dirigenti di Servizio riferisce quanto segue l'Ass. Amati.

Con Delibera di Giunta n. 23 del 19 gennaio 2010 sono state approvate le modalità di adesione al regime transitorio per l'ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti in relazione all'adeguamento al Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, approvato con deliberazione di GR del 28 dicembre 2009, n. 2668.

Con la citata Delibera n. 23/2010 è stata prorogata per un periodo di sei mesi l'autorizzazione provvisoria in sottocategoria con conseguente deroga al parametro DOC al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dal Piano Rifiuti, nonché l'adeguamento delle analisi di rischio alle Linee Guida approvate con DGR n. 2560 del 22 dicembre 2009.

Nel corso del 2010 sono state avviate le istruttorie finalizzate alla valutazione delle istanze presentate dai gestori volte al rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dall'art. 7 del DM 3 agosto 2005.

Le istruttorie tecniche, volte a determinare, tra l'altro, i valori di concentrazione dei parametri chiesti in deroga ai limiti di accettabilità previsti dalla norma, non risultano ancora concluse, attesa la particolare complessità delle valutazioni da operare al fine di offrire elevate garanzie di tutela della salute e dell'ambiente nel rispetto dei criteri stabiliti nella pianificazione regionale ed anche in considerazione della instabilità del quadro normativo, che verrà a breve innovato con l'emanazione del DM recante "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", che sostituirà il Decreto Ministeriale 3.8.2005, e che risulta già approvato in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 6 maggio 2010.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire lo svolgimento delle attività necessarie per il completamento delle istruttorie tecniche in itinere, volte al rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, si propone di prorogare per un periodo di 90 giorni gli effetti della DGR n. 23 del 19 gennaio 2010.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i. Il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale ma comporta maggiori entrate sul bilancio regionale riferite ai versamenti a carico dei soggetti gestori

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, così come definite dall'art. 44 c. 4 dello Statuto Regionale, approvato con L.R. 7/2004, ed ai sensi dell'art. 4 della LR 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica e del Servizio Ecologia

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prorogare per un periodo di 90 giorni gli effetti della DGR n. 23 del 19 gennaio 2010;
- di stabilire che la proroga ha efficacia dall'approvazione del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento alle Province ed ai gestori di discarica per rifiuti speciali non pericolosi a cura del Servizio Ecologia;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**